

dossier

XIX Legislatura

1° ottobre 2025

Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime

A.C. 2528



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - studil@senato.it – [@SR_Studi](https://twitter.com/@SR_Studi)

Dossier n. 465/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9559 - st_giustizia@camera.it – [@CD_giustizia](https://twitter.com/@CD_giustizia)

Progetti di legge n. 431/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0076b

INDICE

PREMESSA	3
-----------------------	----------

SCHEDE DI LETTURA

▪ Articolo 1, comma 1, lett. a) (<i>Introduzione del reato di femminicidio</i>)	7
▪ Articolo 1, comma 1 lett. b) e c) (<i>Modifiche all'articolo 572 c.p. ed introduzione dell'art. 572-bis c.p.</i>)	20
▪ Articolo 1, lett. d) - h) (<i>Circostanze aggravanti</i>)	23
▪ Articolo 2 (<i>Relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne</i>).....	30
▪ Articolo 3 (<i>Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice</i>)	31
▪ Articolo 4 (<i>Tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazione affettiva</i>).....	97
▪ Articolo 5 (<i>Modifiche in materia di ordinamento penitenziario</i>).....	103
▪ Articolo 6 (<i>Campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di stupefacenti</i>)	115
▪ Articolo 7 (<i>Linee guida e raccomandazioni per contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti</i>)	116
▪ Articolo 8 (<i>Rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica</i>).....	117
▪ Articolo 9 (<i>Accesso delle vittime minorenni ai centri antiviolenza</i>)	121
▪ Articolo 10 (<i>Modifiche alle disposizioni in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero</i>).....	122
▪ Articolo 11 (<i>Disposizioni sulla registrazione a debito</i>)	129
▪ Articolo 12 (<i>Garanzie di accesso delle donne vittime di violenza di genere al patrocinio a spese dello Stato</i>).....	133
▪ Articolo 13 (<i>Disposizioni di coordinamento</i>)	136

- Articolo 14 (*Clausola d'invarianza finanziaria*)138

APPENDICE

IL REATO DI FEMMINICIDIO: UN QUADRO COMPARATO.....141

- Cipro141
- Malta141
- Croazia142
- Belgio142
- Brasile143
- Messico144
- Costa Rica145
- GuatemaLa146
- Cile147
- El Salvador148
- Perù149
- Nicaragua150
- Bolivia152

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, presentato alle Camere su iniziativa del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno, del Ministro per la famiglia, natalità e pari opportunità e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 marzo 2025 e reca “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”.

Il disegno di legge è stato dunque presentato al Senato in data 31 marzo 2025, ed è stato inizialmente assegnato in sede redigente alla Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento. Dopo la riassegnazione in sede referente in data 18 giugno 2025, la medesima Commissione giustizia, apportando significative modificazioni al testo, ne ha concluso l'esame in data 17 luglio 2025, approvando all'unanimità dei gruppi presenti il mandato alle relatrici a riferire favorevolmente in Assemblea. L'Assemblea del Senato, quindi, nella seduta del 23 luglio 2025 ha concluso l'esame del provvedimento, approvandolo all'unanimità

Come riportato nella relazione illustrativa riferita al disegno di legge originario A.S. 1433, il provvedimento “appronta un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne”. Per approfondimenti in materia si rinvia alla sezione [Violenza nei confronti delle donne e violenza domestica](#) del portale della documentazione della Camera dei deputati.

Schede di lettura

Articolo 1, comma 1, lett. a)
(Introduzione del reato di femminicidio)

L'**articolo 1, comma 1, lett. a)**, come modificato al Senato, introduce all'interno del codice penale il **nuovo articolo 577-bis** inerente al **reato di femminicidio**. Nel dettaglio si introduce una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell'ergastolo chiunque cagioni la **morte di una donna**, commettendo il fatto come atti di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima **in quanto donna**. Inoltre, il reato di femminicidio risulta integrato anche quando la condotta omicidiaria è commessa in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Attraverso l'intervento normativo in commento, il legislatore introduce all'interno del Libro II, Titolo XII, Capo I del codice penale l'**articolo 577-bis**, in materia di **femminicidio**.

Tale norma prevede una fattispecie autonoma e speciale di omicidio, incentrata sulle qualità della persona offesa. Infatti, l'**articolo 577-bis, comma 1 c.p.**, come modificato al Senato, sanziona, con la pena dell'**ergastolo**, le condotte preordinate a cagionare la **morte di una donna**, come atto di discriminazione, odio, prevaricazione, nonché attraverso atti di controllo, possesso o dominio verso la persona offesa **in quanto donna**, ovvero l'omicidio commesso in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Si precisa, altresì, che, al di fuori delle ipotesi appena descritte, trova applicazione l'art. 575 c.p.

Si ricorda che la formulazione originaria della disposizione prevedeva che fosse punito con la pena dell'ergastolo “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità”.

L'**evoluzione della normativa italiana** in materia di violenza sulle donne, prende le mosse dalla ratifica della **Convenzione di Istanbul**, adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ([legge n. 77 del 2013](#)); a seguito della ratifica, l'Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla

Convenzione. Il primo intervento in tal senso è stato operato dal decreto-legge n. 93 del 2013, adottato a pochi mesi di distanza dalla ratifica della Convenzione, che ha apportato rilevanti modifiche in ambito penale e processuale ed ha previsto l'adozione periodica di Piani d'azione contro la violenza di genere.

Nella **XVIII legislatura** il Parlamento ha proseguito nell'adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne, perseguiendo in via principale gli obiettivi di prevenzione dei reati e di protezione delle vittime e prevedendo parallelamente un inasprimento delle pene per la commissione dei c.d. reati di genere. Il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è la [legge n. 69 del 2019](#) (c.d. **codice rosso**), che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica, ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale (tra cui il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi e quello di costrizione o induzione al matrimonio) ed aumentato le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro vittime di genere femminile (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale).

Sul versante della raccolta di **dati statistici** sulla violenza di genere, la [legge n. 53 del 2022](#) ne ha disposto il potenziamento attraverso un maggiore coordinamento di tutti i soggetti coinvolti.

Nella legislatura corrente, sono state approvate la [legge n. 168 del 2023](#), che ha apportato incisive modifiche ai codici penale, di procedura penale, delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011) e ad alcune leggi speciali al fine di rendere maggiormente efficace l'impianto delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, la [legge n. 12 del 2023](#), che prevede l'istituzione di una **Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere** (la Commissione si è costituita nella seduta del [26 luglio 2023](#)) e la [legge n. 122 del 2023](#), che interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere, ovvero l'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato; la citata legge n. 122 prevede che, qualora il p.m. non abbia rispettato il suddetto termine, il procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato designato ed assumere senza ritardo le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio.

Da ultimo bisogna ricordare la Direttiva UE 1385/2024 in materia di **norme minime comuni per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica** nell'Unione europea. Per approfondimenti si rinvia al tema [“Violenza nei confronti delle donne e violenza domestica”](#) del portale della documentazione della Camera dei deputati.

- **Le condotte compiute come atti di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atti di controllo o possesso o dominio sulla vittima in quanto donna**

In primo luogo, vengono in rilievo le condotte compiute come atti di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atti di controllo o possesso o dominio sulla vittima in quanto donna.

In merito a queste prime modalità della condotta, appare opportuno ricordare che il testo originario del disegno di legge si limitava a prevedere solamente le condotte omicidarie commesse come atti di odio o di discriminazione, senza riferirsi anche agli **atti di prevaricazione** ovvero agli **atti di controllo o possesso o dominio**. Queste ultime modalità sono state introdotte nel corso dell'esame presso il Senato.

Ciò premesso, per quanto concerne specificatamente le nozioni di **atti di discriminazione ed atti di odio**, si osserva preliminarmente come tali modalità di condotta siano già previste in altre fattispecie presenti nel nostro ordinamento.

Nello specifico, occorre far riferimento all'art. 604-bis, rubricato "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa". In particolare, il comma 1, lett. a), del predetto articolo punisce "chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'**odio razziale o etnico**, ovvero istiga a commettere o commette **atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi**".

Sul punto la giurisprudenza è intervenuta per chiarire e specificare la portata applicativa ed il significato delle predette disposizioni.

A tal riguardo, la Suprema Corte ha, infatti, asserito che "l'**odio razziale o etnico** è integrato non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione, ma solo a un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori. La "**discriminazione per motivi razziali**" è quella, al contrario, fondata sulla qualità personale del soggetto e non sui suoi comportamenti. L'interpretazione di tali elementi normativi deve essere compiuta dal giudice tenendo conto del contesto in cui si colloca la singola condotta, in modo da assicurare il contemperamento dei principi di pari dignità e di non discriminazione con quello di libertà di espressione onde valorizzare perciò l'esigenza di accertare la concreta pericolosità del fatto (Sez. 3, n. 36906 del 23/06/2015, Salmé, Rv. 264376; Sez. 5., n. 32862 del 07/05/2019, Borghezio, Rv. 276857). La regola di non - discriminazione scritta nell'**art. 3 Cost., comma 1**, ha, dunque, lo scopo di assicurare il livello più alto di attuazione del principio di uguaglianza, da intendere come parificazione di tutti gli esseri umani, in guisa da bandire ogni pulsione che alimenti la disuguaglianza e il razzismo (come discriminazione e diniego di diritti e facoltà su sola base etnico - razziale)" (**Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 10335/2021**).

La Cassazione ha, inoltre affrontato il tema dell'elemento soggettivo che sorregge le condotte di cui all'art. 604-bis c.p., comma 1, lett. a), distinguendo tra le condotte di propaganda di idee di superiorità o di odio razziale ed istigazione a commettere atti di discriminazione, dalle condotte di **commissione diretta di atti di discriminazione**.

Nello specifico, i giudici di legittimità hanno affermato che le condotte di propaganda ed istigazione presuppongono il **dolo generico**, “integrato dalla mera coscienza e volontà di propagandare idee razziste o di istigare alla discriminazione razzista, giacché la norma non richiede nell'agente uno scopo eccedente rispetto all'elemento materiale del reato (...). Diverso è invece il caso della commissione diretta di atti di discriminazione per motivi razzisti, dove lo scopo che muove l'agente (**motivo razzista**) va al di là della condotta oggettiva (**atti di discriminazione**). (...) In altri termini, in questi ultimi casi il motivo razziale eccede la condotta discriminatoria o violenta; mentre nel caso della propaganda o della istigazione il motivo razziale è incluso nelle idee propagandate o negli atti discriminatori "istigati"” (**Cass. Pen., Sez. III, sent. 37581/2008**).

Quanto al riferimento contenuto nel nuovo art. 577-bis c.p. agli atti di **discriminazione** nei confronti della persona offesa **in quanto donna**, può evidenziarsi che se, da un lato, il principio di uguaglianza formale di cui all'articolo 3 Cost. **impone la parità di trattamento tra uomo e donna** in presenza di situazioni giuridiche omogenee; dall'altro lato, la disposizione in commento fa riferimento alle qualità soggettive della persona offesa e non del soggetto agente, attribuendo un preciso disvalore alla condotta omicidiaria al fine di rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

Con riferimento al divieto di discriminazione fondato sul sesso, la Corte Costituzionale è intervenuta con numerose pronunce volte a ribadire il principio di uguaglianza tra uomo e donna. A titolo esemplificativo, è possibile richiamare il principio di egualianza materiale e morale tra i coniugi (v. Corte Cost. sent. n. 71/1987), la parità di trattamento in tema di accesso a pubblici impieghi (cfr. art. 51 Cost.; v. Corte Cost. sent. n. 181/2024) ed alle cariche elettive (cfr. art. 51 Cost.; v. Corte Cost. sentt. n. 422/1995; n. 49/2003), la parità di trattamento retributivo e pensionistico (v. Corte Cost. sentt. n. 109/1989; n. 111/2017).

In tale contesto si segnala che la **Corte di Cassazione** ha asserito che “la matrice culturale dei delitti di violenza domestica e contro le donne, nei termini accertati dalle sentenze di merito, è espressamente indicata dal Preambolo della **Convenzione di Istanbul** che ne richiama "la natura strutturale" e qualifica questa specifica forma di violenza come espressiva di "una manifestazione dei **rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi**, che hanno portato alla **dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini** ed impedito la loro piena emancipazione" (Sez. 6, n. 28217 del 20/12/2022, dep.

2023, G., par. 5.2.)” (Cass. pen. sent. 28217/2022; in termini simili v. Cass. pen. sent. n. 3457/2025).

Appare opportuno, inoltre, ricordare quanto sancito dalla Direttiva UE 2024/1385, che si propone l’obiettivo di fornire un **quadro giuridico generale** in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l’Unione. A tal fine la citata Direttiva rafforza e introduce misure in materia di **definizione dei reati e delle pene irrogabili, protezione delle vittime e accesso alla giustizia**, assistenza alle vittime, raccolta di dati, prevenzione, **coordinamento e cooperazione** (cfr. Considerando n. 1).

Si ricorda, in ogni caso, che sia la Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 sia la nuova Direttiva UE 2024/1385 oltre a tutelare direttamente la donna, forniscono una tutela più ampia, abbracciando anche il concetto di **violenza di genere**.

Sulla nozione di violenza di genere è possibile richiamare la Direttiva UE n. 2012/29 (“norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”) che definisce la violenza di genere come “la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l’aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d’onore»” (cfr. Considerando n. 17).

Peraltro, si segnala nel [report del CEDAW](#) (*Committee on the Elimination of Discrimination against Women* delle Nazioni Unite) relativo all’ordinamento italiano si suggerisce di **modificare il codice penale allo specifico fine di introdurre il reato di femminicidio**, inclusa la violenza LGBTI, e, più in generale, di **sanzionare penalmente tutte le forme di violenza di genere contro le donne**, in linea con la Raccomandazione generale n. 35 (2017) sulla violenza di genere contro le donne, che aggiorna la Raccomandazione generale n. 19.

In merito alla **nozione di donna “in quanto tale”**, bisogna, inoltre, richiamare quanto disposto in materia di rettificazione di attribuzione di sesso dalla L. n. 164/1982. L’articolo 1 della suddetta legge sancisce che la rettificazione avviene “in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” (comma 1).

Sul punto, la Corte Costituzionale ha rilevato come la legge n. 164/1982 accolga “un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l’ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad **elementi di carattere psicologico e sociale**”. La Corte continua sottolineando come “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali”. Ciò premesso, concludono i giudici costituzionali, “rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo” (**Corte Cost. sent. 221/2015**).

Tali principi sono stati recentemente ribaditi nella **sentenza n. 143/2024**, in cui la Corte ha riaffermato che “agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"**intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere**, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”. Il percorso di transizione può dunque avvenire anche solo mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, senza la necessità di un intervento di adeguamento chirurgico, che rappresenta solo una delle modalità possibili.

Alla luce delle considerazioni svolte in relazione all’ambito definitorio della persona offesa “in quanto donna”, si valuti l’opportunità di precisare l’estensione del riferimento contenuto nella disposizione in esame.

Per quanto riguarda la condotta realizzata come **atto di prevaricazione** è possibile richiamare i principi che la giurisprudenza di legittimità ha elaborato nell’ambito del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi *ex art. 572 c.p.* Nello specifico, la Cassazione ha rilevato come le **condotte di prevaricazione fisica o morale** idonee ad integrare la fattispecie *ex art. 572 c.p.* siano quelle in grado di ledere l’integrità psico-fisica della persona offesa all’interno di quei contesti di tipo familiare o di affidamento in cui la stessa dovrebbe ricevere protezione (Cass. Pen. sent. n. 23104/2021). A tal riguardo, la prevaricazione tra le parti si verifica in contesti in cui è rinvenibile una situazione di passiva soggezione di una nei confronti dell’altra (cfr. Cass. pen. sent. n. 5258/2016; in termini analoghi cfr. Cass. pen. sent. n. 809/2023).

Con riferimento agli **atti di possesso, controllo e dominio**, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha esaminato il concreto atteggiarsi di tali modalità della condotta nell'ambito della commissione di specifiche fattispecie di reato come il delitto di atti persecutori *ex art. 612-bis c.p.* (cfr. Cass. Pen. sent. n. 9966/2017; Cass. Pen. sent. n. 20786/2019) e maltrattamenti contro familiari e conviventi *ex art. 572 c.p.* (cfr. Cass. Pen. sent. n. 20870/2025).

➤ **L'omicidio commesso in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo**

L'espressa previsione per cui risulta integrato il reato di femminicidio *ex art. 577-bis c.p.* nel caso in cui la condotta omicidiaria sia commessa in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo è stata aggiunta nel corso dell'esame presso il Senato.

Nello specifico, tale disposizione reprime puntualmente la condotta posta in essere nell'ambito di una relazione tra il soggetto agente e la persona offesa.

Per quanto di interesse in questa sede, si evidenzia che la nozione di **relazione affettiva**, all'interno del codice penale, è rinvenibile nella fattispecie di atti persecutori *ex art. 612-bis c.p.*, laddove si prevede una circostanza aggravante se il fatto è commesso da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa (art. 612-bis c.p., secondo comma c.p.). Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai fini della configurabilità della suddetta circostanza aggravante per "relazione affettiva" non s'intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune, ma anche il **legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia**, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione. Infatti, la "relazione affettiva" s'incentra sul sentimento affettivo che connota il legame tra autore del reato e vittima (v. Cass. Pen. sent. n. 11920/2018; Cass. Pen. sent. n. 25516/2024).

Inoltre, l'elemento della relazione affettiva può assumere accezioni differenti soprattutto alla luce del rapporto intercorrente tra l'*art. 572 c.p.* e l'*art. 612-bis*, secondo comma c.p., il quale configura un concorso apparente tra norme.

Infatti, l'*art. 572 c.p.* presuppone sempre una relazione affettiva stabile e una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, che discendono da rapporti di coniugio o di parentela, o comunque di stabile condivisione dell'abitazione. Mentre, come visto sopra, la nozione di relazione affettiva richiesta dall'*art. 612-bis*, secondo comma c.p. ha una portata più ampia e s'incentra sul rapporto di fiducia che si instaura tra le parti.

Ciò precisato, la Corte di Cassazione ha rilevato come sia configurabile l’ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all’art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall’imputato dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa. Infatti, in quest’ultimo viene meno lo stabile rapporto di comunanza e convivenza richiesto dall’art. 572 c.p. (cfr. Cass. pen. sent. n. 31178/2024).

➤ **L’omicidio commesso come atto per limitare le libertà individuali della donna**

Integra altresì il reato di femminicidio **ex art. 577-bis, comma 1 c.p.**, come risultante dalle modifiche intervenute in Senato, l’azione omicidiaria posta in essere come atto di limitazione delle libertà individuali della donna.

Si ricorda che nella formulazione originaria il reato di femminicidio si configurava nel caso di omicidio commesso per reprimere l’esercizio dei diritti o delle libertà o, comunque, l’espressione della personalità della donna.

Preliminariamente, con riferimento alla **determinatezza e tassatività** della fattispecie penale, principi che trovano copertura costituzionale all’interno dell’art. 25, comma secondo, Cost, quali corollari del principio di stretta legalità in materia penale, si osserva che la disposizione opera un rinvio indistinto a tutti i diritti ed alle libertà della persona offesa.

A tal riguardo, la Corte Costituzionale ha più volte evidenziato come, in virtù dei principi di legalità, tassatività e sufficiente determinatezza, derivi “un imperativo costituzionale, rivolto al legislatore, di “formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell’intellegibilità dei termini impiegati” (v. Corte Cost. sentt. n. 54/2024; n. 98/2021).

Sotteso a tali principi, infatti, vi è il perseguimento di due obiettivi fondamentali “consistenti, per un verso, nell’**evitare** che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il **giudice assuma un ruolo creativo**, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l’illecito; e, per un altro verso, nel **garantire la libera autodeterminazione individuale**, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta” (v. Corte Cost. sent. n. 327/2008).

Nello specifico, i giudici costituzionali hanno osservato come “l’impiego, nella formula descrittiva dell’illecito, «di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti “elasticci”, non comporta un *vulnus*» del suddetto parametro costituzionale, “quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguitate dall’incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca –

di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: **quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile**; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo”

(v. Corte Cost. sent. n. 141/2019).

Il richiamo ai principi di determinatezza e tassatività risulta ancora più opportuno alla luce del fatto che lo stesso art. 577-bis c.p. prescrive che, al di fuori delle ipotesi che integrano il reato di femminicidio, si applica l'art. 575 c.p.

Inoltre, bisogna ricordare come il **bene-vita**, oggetto di tutela di tutte le fattispecie incriminatrici di omicidio, rappresenti, al contempo, sia un bene fine e sia un bene presupposto.

Rappresenta un **bene-fine**, in quanto è direttamente tutelato quale principio inviolabile e supremo del nostro ordinamento costituzionale, nonché dell'ordinamento sovranazionale (cfr. art. 2 Cost., art. 2 CEDU); ma rappresenta anche **bene-presupposto**, poiché la sussistenza del diritto alla vita è indispensabile, in quanto prioritaria dal punto di vista naturalistico e logico, per l'esercizio di tutti gli altri diritti. Tali principi sono stati affermati dalla Corte Costituzionale, la quale ha ribadito che “pur in assenza di riconoscimento esplicito nel testo della Costituzione” la **vita** è ricondotta “all'area dei **diritti inviolabili** della persona riconosciuti dall'art. 2 Cost., e cioè tra quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono - per usare l'espressione della sentenza n. 1146 del 1988 - "all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana"" (sentenza n. 35 del 1997, punto 4 del Considerato in diritto). La vita, si aggiunge, è del resto "presupposto per l'esercizio di tutti gli altri" diritti inviolabili (ordinanza n. 207 del 2018, punto 5 del Considerato in diritto)” (**Corte Cost. sent. n. 135/2024**).

Da tali osservazioni è possibile desumere come la privazione del bene-vita, già di per sé, impedisca l'esercizio di tutto il coacervo delle libertà di cui era titolare la persona offesa.

In tale prospettiva, anche la fattispecie base dell'omicidio *ex art. 575 c.p.*, di fatto, impedisce l'esercizio delle libertà individuali della persona offesa, in quanto il bene vita viene meno nelle sue declinazioni di bene-fine e di bene-presupposto.

Si valuti l'opportunità di approfondire l'utilizzo del termine “limitazione delle sue libertà individuali” in considerazione del fatto che, con il venir

meno del bene-vita stesso le libertà ed i diritti non sono meramente limitati, ma soppressi.

Inoltre, si segnala che nel caso di femminicidio commesso al fine di limitare l'esercizio delle libertà individuali, l'art. 577-bis c.p. non fa riferimento né alle modalità richieste dalla fattispecie per le altre condotte sopra descritte (atti di discriminazione, di odio, di prevaricazione ovvero atti di controllo o possesso o dominio), né alla qualità della persona offesa "in quanto donna", rendendo maggiormente difficoltosa la sua distinzione dall'art. 575 c.p.

Alla luce di tali considerazioni, si valuti l'opportunità di chiarire gli ambiti di applicazione ed i rapporti tra la condotta omicidiaria come "atto di limitazione delle sue libertà individuali" prevista dall'art. 577-bis c.p. e la fattispecie di omicidio ex art. 575 c.p.

➤ La determinazione della pena edittale

La fattispecie di femminicidio *ex art. 577-bis*, come visto, costituisce un'ipotesi autonoma e speciale rispetto al reato di omicidio, per cui la norma prescrive direttamente l'applicazione della pena dell'**ergastolo**, senza stabilire una cornice edittale tra un minimo ed un massimo sanzionatorio.

Si ricorda che, all'interno del nostro ordinamento, la pena dell'**ergastolo**, come **sanzione base** per un fatto di reato, è prevista con riferimento a limitate fattispecie incriminatrici, poste a salvaguardia di beni giuridici particolarmente rilevanti, come la personalità internazionale e la personalità interna dello Stato.

Tra tali figure di reato si possono richiamare, in particolare: l'art. 242 c.p. "cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano"; b) l'art. 276 c.p. "attentato contro il Presidente della Repubblica"; c) l'art. 284 c.p. "insurrezione armata contro i poteri dello Stato"; d) l'art. 285 c.p. "devastazione, saccheggio e strage"; e) l'art. 286 c.p. "guerra civile"; f) l'art. 295 c.p. "attentato contro i Capi di Stati esteri".

Negli altri casi, invece, la pena dell'**ergastolo** viene irrogata in quanto prevista da determinate circostanze aggravanti delle fattispecie base. Ciò avviene anche nell'ipotesi di omicidio *ex art. 575 c.p.*, in cui la pena base prevista dalla norma è la reclusione non inferiore ai ventuno anni. L'**ergastolo**, invece, consegue se vengono integrate specifiche circostanze aggravanti stabilite dagli artt. 576 e 577 c.p.

Sul punto occorre ricordare le **conseguenze processuali** che derivano dalla previsione dell'**ergastolo**. In particolare:

- la L. n. 93/2019 ha escluso la possibilità di accedere al giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo (cfr. art. 438, co. 1-bis c.p.p.). Tale disposizione ad avviso della Corte Costituzionale non presenta i caratteri della manifesta irragionevolezza o della arbitrarietà “in quanto la comminatoria che determina la preclusione è quella della pena più grave prevista nel nostro ordinamento, che segnala (...) una valutazione di massimo disvalore del reato per il quale si procede” (v. Corte Cost. sent. n. 260/2020; cfr. in termini simili sent. n. 207/2022);
- l'art. 303 c.p.p. prevede specifici termini di durata massima della custodia cautelare per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.

L'articolo 577-bis, comma 2 c.p. prescrive l'applicazione per il reato di femminicidio delle **circostanze aggravanti** stabilite dagli articoli 576¹ e 577² c.p., già applicabili nel caso in cui sia stato commesso un fatto integrante il reato di omicidio ex art. 575 c.p.

In particolare, i predetti articoli prevedono una serie di fattispecie aggravate in cui il legislatore dispone l'applicazione della pena dell'ergastolo.

Si segnala che per quanto concerne, invece, l'aggravante di cui all'art. 577, comma 2 c.p., il legislatore stabilisce l'applicazione della pena della

¹ Nel dettaglio, l'articolo 576 c.p. prevede l'applicazione della pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso: a) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61 c.p.; b) contro l'ascendente o il discendente , quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo benefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; c) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; d) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; e) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; f) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della persona offesa; g) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. L'art. 576 c.p. chiarisce, inoltre, che è latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61 c.p.

² Nello specifico l'art. 577 c.p. prevede l'applicazione della pena dell'ergastolo nei casi in cui il fatto sia commesso: a) contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; b) col mezzo di sostanze benefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; c) con premeditazione; d) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61. Il secondo comma dell'art. 577 c.p. stabilisce l'applicazione della pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi , o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

reclusione da ventiquattro a trenta anni, se l'omicidio è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Ciò premesso, occorre rammentare che l'**art. 577-bis, comma 1** c.p. prevede l'applicazione diretta dell'ergastolo se l'omicidio integra gli elementi costitutivi della fattispecie di femminicidio.

Alla luce di tali elementi si valuti la possibilità di coordinare il trattamento sanzionatorio stabilito dall'art. 577-bis c.p. con gli aumenti di pena stabiliti dall'art. 576 e 577 c.p.

I **commi 3 e 4** dell'art. 577-bis c.p. incidono sulla disciplina inerente all'operazione di **bilanciamento** tra le circostanze aggravanti ed attenuanti.

In particolare, l'art. 577-bis c.p., **comma 3** stabilisce che la pena non può comunque essere inferiore a 24 anni di reclusione quando:

- ricorre una sola circostanza attenuante;
- una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti stabilite dagli artt. 576 e 577 c.p. e l'attenuante è ritenuta prevalente.

L'art. 577-bis c.p., **comma 4**, invece, prescrive che la pena non può essere inferiore a 15 anni di reclusione quando:

- ricorrono più circostanze attenuanti;
- più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p., e le prime sono ritenute prevalenti.

Sul meccanismo di bilanciamento delle circostanze regolato direttamente dal legislatore è intervenuta la Corte Costituzionale.

In particolare, quest'ultima si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 577, comma 3 c.p., il quale imponeva il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti (con alcune eccezioni)³ rispetto alle aggravanti prescritte dall'art. 577, comma 1 n. 1) e comma 2.

A tal riguardo, la Corte Costituzionale con la **sentenza n. 73/2020** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 577, co. 3 c.p., rilevando come la

³ Le circostanze attenuanti che non soccombevano *ipso iure* al bilanciamento con le aggravanti erano: a) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale (art. 62 n. 1); b) il vizio parziale di mente (art. 89 c.p.); c) la minore età (art. 98 c.p.); d) le circostanze attenuanti previste dall'art. 114 c.p. in materia di concorso di persone nel reato.

pena deve essere “adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo”, e che quest’ultimo “dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell’autore, rendendolo più o meno improverabile”.

In questo senso, il “flessibile strumento del bilanciamento tra le circostanze” può essere considerato espressione diretta dei principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena desumibili dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Derogare al regime del bilanciamento – afferma la Corte - è certamente consentito al legislatore nell’esercizio della propria discrezionalità, purché la deroga sia conforme ai principi costituzionali.

La Corte ha ritenuto che il divieto di prevalenza di cui all’art. 577, terzo comma, c.p., violasse l’art. 3 Cost., rilevando fra l’altro la “intrinseca irragionevolezza” della previsione per cui “una sola circostanza aggravante (...) abbia l’effetto di impedire un giudizio di prevalenza di una pluralità di circostanze attenuanti”. Tale giurisprudenza è stata ripresa da ultimo nella sentenza 197/2023.

Articolo 1, comma 1 lett. b) e c)
(Modifiche all'articolo 572 c.p. ed introduzione dell'art. 572-bis c.p.)

L'articolo 1, comma 1 lett. b), modificato al Senato, reca modifiche al reato di “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” *ex art. 572 c.p.* estendendo, da un lato, il novero dei **soggetti passivi** e, dall’altro lato, introducendo una nuova **circostanza aggravante** qualora la condotta sia commessa con le modalità stabilite per il reato di femminicidio *ex art. 577-bis c.p.*

L'articolo 1, comma 1 lett. c), introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede l'applicazione della **confisca obbligatoria** dei beni utilizzati per commettere il medesimo reato *ex art. 572 c.p.*

L'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1), introdotto al Senato, innova la disciplina dell'art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi) estendendo il novero dei soggetti passivi del reato. Infatti, attraverso l'introduzione della nuova previsione, il delitto in esame risulta integrato anche quando è commesso nei confronti di persona non più convivente con il soggetto agente, allorquando quest'ultimo e la vittima siano **legati da vincoli nascenti dalla filiazione.**

Sul punto appare opportuno ricordare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merito agli elementi del rapporto tra autore del reato e vittima, da un lato, e della convivenza, dall’altro, soprattutto con riferimento al vincolo di parentela nascente dalla filiazione.

A tal riguardo, la Cassazione ha rilevato come “è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l’agente, quando quest’ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione” (Cass. Pen. sent. n. 33882/2014). Infatti, “la perdurante necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell’educazione, nell’istruzione e nell’assistenza morale del figlio minore naturale derivanti dall’esercizio congiunto della potestà genitoriale, implica necessariamente il rispetto reciproco tra i genitori anche se non conviventi” (Cass. Pen. sent. n. 7259/2022).

A tal proposito “non si tratta di dare ingresso, attraverso l'estensione della portata applicativa della norma incriminatrice, ad una interpretazione analogica *in malam partem*, non consentita in materia penale (...), ma di valorizzare un dato di fatto: la presenza del figlio minore è dimostrativo della persistenza del vincolo di natura familiare, posto che entrambi i genitori, nonostante la separazione e la cessazione della convivenza, condividono obblighi di mantenimento e di formazione del figlio minore e cioè una comunanza di vita improntata a reciproca civile collaborazione” (Cass. Pen. sent. n. 43846/2023).

L'**articolo 1, comma 1, lett. b), n. 2**), come modificato al Senato, introduce una nuova circostanza aggravante per il delitto di “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” *ex art. 572 c.p.* Nello specifico, è previsto l'**aumento** del trattamento sanzionatorio **da un terzo alla metà** allorquando il fatto integrante il predetto reato venga commesso **con le stesse modalità di condotta sancite dal nuovo art. 577-bis c.p.** (cd. femminicidio).

Pertanto, per l'operatività della suddetta circostanza aggravante, il fatto deve essere commesso, alternativamente:

- come atto di discriminazione, di odio, di prevaricazione ovvero come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna;
- in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo;
- come atto di limitazione delle libertà individuali della donna.

Per un maggior approfondimento su tali modalità della condotta si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 1, comma 1, lett. *a*) del disegno di legge in esame (su cui si veda la relativa scheda di lettura *supra*).

L'**articolo 1, comma 1, lett. c)**, introdotto al Senato, inserisce all'interno del codice penale il nuovo art. 572-bis, prevedendo la **confisca obbligatoria** dei beni, compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati utilizzati per la commissione del reato di “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” *ex art. 572 c.p.*, laddove sia intervenuta la condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.*

Codice penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) dell'A.C. 2528
Art. 572 <i>(Maltrattamenti contro familiari e conviventi)</i>	Art. 572 <i>(idem)</i>
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.	Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione , o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una

Codice penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) dell'A.C. 2528
	professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
<i>Omissis commi da 2 a 4</i>	<i>Omissis commi da 2 a 4</i>
	La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.
	Art. 572-bis (Confisca)
	Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato.

Articolo 1, lett. *d*) - *h*) (Circostanze aggravanti)

L'articolo 1, comma 1, alle lettere da *d* a *h*), come modificato in sede referente, prevede l'introduzione di una serie di **circostanze aggravanti** per determinate fattispecie di reato, qualora queste ultime siano realizzate con le modalità di condotta stabilite per il reato di femminicidio *ex art. 577-bis c.p.*

L'articolo 1, comma 1, lett. da *d* a *h*), come modificato in sede referente, innova l'ordinamento prevedendo una serie di circostanze aggravanti riferite a determinate fattispecie di reato. In particolare, l'aumento del trattamento sanzionatorio si realizza laddove il fatto integrante reato venga commesso **con le stesse modalità di condotta sancite dal nuovo art. 577-bis c.p.** (cd. femminicidio).

A tal proposito, per l'operatività delle predette circostanze aggravanti, il fatto deve essere commesso, alternativamente:

- come atto di discriminazione, di odio, di prevaricazione ovvero come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna;
- in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo;
- come atto di limitazione delle libertà individuali della donna.

Per un maggior approfondimento su tali modalità della condotta si rinvia alla scheda di lettura dell'**articolo 1, comma 1, lett. a)** del disegno di legge in esame (su cui si veda la relativa scheda di lettura *supra*).

Nello specifico, il fatto commesso con le suddette modalità, è aggravato nelle seguenti fattispecie di reato:

- per i reati di lesioni personali (**art. 582 c.p.**), lesioni gravi o gravissime (**art. 583 c.p.**), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (**art. 583-bis c.p.**), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (**art. 583-quinquies c.p.**), omicidio preterintenzionale (**art. 584 c.p.**), è prescritto l'aumento di pena da un terzo alla metà (**lett. d**)), che aggiunge il comma 4 all'articolo 585 c.p.);
- per il reato di interruzione di gravidanza non consensuale *ex art. 593-bis c.p.*, è previsto l'aumento di pena da un terzo alla metà (**lett. e**));

- per il reato di violenza sessuale *ex art. 609-bis c.p.*, è stabilito l'aumento di pena di un terzo (**lett. f**), che introduce il n. 5-ter.1) all'interno dell'art. 609-*ter*, co. 1, c.p.);
- per il reato di atti persecutori *ex art. 612-bis c.p.*, è previsto l'aumento di pena da un terzo a due terzi (**lett. g**);
- per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi *ex art. 612-ter c.p.*, è stabilito l'aumento di pena da un terzo a due terzi, (**lett. h**).

Codice Penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, comma 1, lett. d) – h) dell'A.S. 1433-A
Art. 585 <i>(Circostanze aggravanti)</i>	Art. 585 <i>(Circostanze aggravanti)</i>
Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583- <i>bis</i> , 583- <i>quinquies</i> e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.	<i>Identico.</i>
<i>Omissis commi 2 e 3.</i>	<i>Omissis commi 2 e 3</i>
	Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
(...)	(...)
Art. 593- <i>ter</i>	Art. 593- <i>ter</i>

Codice Penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, comma 1, lett. d) – h) dell'A.S. 1433-A
<i>(Interruzione di gravidanza non consensuale)</i>	<i>(Interruzione di gravidanza non consensuale)</i>
Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.	<i>Identico.</i>
La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.	<i>Identico.</i>
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.	<i>Identico.</i>
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest'ultima pena è diminuita.	<i>Identico.</i>
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.	<i>Identico.</i>
	Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di

Codice Penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, comma 1, lett. d) – h) dell'A.S. 1433-A
	limitazione delle sue libertà individuali.
(...)	(...)
Art. 609-ter <i>(Circostanze aggravanti)</i>	Art. 609-ter <i>(Circostanze aggravanti)</i>
<p>La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:</p> <p>1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;</p> <p>2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;</p> <p>3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;</p> <p>4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;</p> <p>5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;</p> <p>5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;</p> <p>5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;</p> <p>5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche</p>	<p>La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:</p> <p>1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;</p> <p>2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;</p> <p>3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;</p> <p>4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;</p> <p>5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;</p> <p>5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;</p> <p>5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;</p> <p>5-ter.1) come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.;</p>

Codice Penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, comma 1, lett. d) – h) dell'A.S. 1433-A
<p>separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;</p> <p>5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;</p> <p>5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;</p> <p>5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.</p>	<p>5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;</p> <p>5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;</p> <p>5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;</p> <p>5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.</p>
<i>Omissis comma 2.</i>	<i>Omissis comma 2.</i>
(...)	(...)
Art. 612-bis <i>(Atti persecutori)</i>	Art. 612-bis <i>(Atti persecutori)</i>
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.	<i>Identico.</i>
<i>Omissis commi 2 e 3.</i>	<i>Omissis commi 2 e 3.</i>
Il delitto è punito a querela della	La pena è aumentata da un terzo a

Codice Penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, comma 1, lett. d) – h) dell'A.S. 1433-A
persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.	due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.
	Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
(...)	(...)
Art. 612-ter <i>(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi)</i>	Art. 612-ter <i>(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi)</i>
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o	<i>Identico.</i>

Codice Penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, comma 1, lett. d) – h) dell'A.S. 1433-A
diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.	
<i>Omissis commi da 2 a 4.</i>	<i>Omissis commi da 2 a 4.</i>
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.	La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.
	Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Articolo 2

(Relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne)

L'**articolo 2**, introdotto al Senato, prevede l'annuale presentazione alle Camere di una relazione del Ministro della giustizia sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne contenute nel disegno di legge in esame.

Più nel dettaglio, l'**articolo 2** prevede che entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, una **relazione** sullo stato di applicazione delle misure contenute nel disegno di legge in esame, con particolare riguardo al reato di femminicidio e agli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, con l'**indicazione specifica dei dati delle condanne e delle assoluzioni** per il reato di femminicidio nonché quelli per il reato di omicidio, disaggregati in base al sesso della persona offesa e alle circostanze aggravanti.

Articolo 3

(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, apporta una serie di **modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione** e di coordinamento e transitorie del medesimo codice.

Più nel dettaglio l'**articolo 3, comma 1, lettera a)**, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, modifica l'articolo 33-ter c.p.p., attribuendo al **tribunale in composizione monocratica** la **competenza** sui procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) aggravati ai sensi del secondo (quando il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ovvero se il fatto è commesso con armi) e quinto comma (si tratta della nuova aggravante che ricorre quando il fatto è commesso con le stesse modalità di condotta sancite dal nuovo art. 577-bis c.p., *si veda art. I*) del medesimo articolo 572 e di *revenge porn* (art. 612-ter c.p.).

L'articolo 33-ter c.p.p. disciplina l'attribuzione dei reati al tribunale in composizione monocratica. L'ambito delle attribuzioni del tribunale monocratico ha carattere generale e residuale: il tribunale giudica infatti in composizione monocratica in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis (che elenca i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale) o da altre disposizioni di legge (comma 2). Secondo il criterio qualitativo di cui al comma 1 all'organo monocratico è, altresì, attribuita la cognizione dei delitti previsti dall'art. 73, D.P.R. n. 309 del 1990, (TU delle leggi in materia di stupefacenti), purché non siano contestate le aggravanti di cui all'art. 80 (il riferimento ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 80 è stato eliminato dall'art. 2-ter, D.L. 7.4.2000, n. 82 conv. in L. 5.6.2000, n. 144, che ha, dunque, sottratto alla cognizione del tribunale monocratico tutte le ipotesi aggravate previste da tale norma, attribuendole al giudice collegiale).

La lett. **b)** introduce la lett. *d-bis*) nell'articolo 90-bis, comma 1, c.p.p., ai sensi del quale quando si procede per taluno dei delitti di cui al nuovo comma 1-quater dell'articolo 444 c.p.p.⁴ (*si veda lett. r infra*) la persona

⁴ Il nuovo comma 1-quater dell'articolo 444 c.p.p. fa riferimento ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati:

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (572 c.p.);
- omicidio (575 c.p.) aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma;
- femminicidio (577-bis c.p.);

offesa ha il diritto **di essere avvisata**, con atto che deve esserle formalmente notificato quando presentato fuori udienza, **nel caso in cui l'imputato abbia richiesto il patteggiamento** e ha il **diritto di presentare memorie e deduzioni** in riferimento alla richiesta stessa, nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, primo periodo, e 554-*ter*, comma 2. Nel caso, invece, di presentazione in udienza, la parte offesa, che ha la facoltà di intervenire, potrà esporre le proprie deduzioni anche direttamente in quella sede.

I diritti introdotti dal presente disegno di legge si aggiungono ai diritti e alle facoltà della persona offesa che hanno trovato un progressivo ampliamento nel corso degli ultimi anni grazie a interventi normativi sia di fonte europea sia di fonte nazionale. Più nel dettaglio, [la direttiva 2012/29/UE](#), in sostituzione della [decisione quadro 2001/220/GAI](#) e come risultato di un percorso normativo europeo avviato con il c.d. [Programma di Stoccolma](#), ha introdotto una serie di disposizioni in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – inclusa la c.d. «vittima indiretta», ossia «il familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona» (art. 2 direttiva 2012/29/UE) – al fine di garantire una maggiore partecipazione e tutela della persona offesa durante tutto l'arco procedimentale. In particolare, il testo sancisce: il diritto delle vittime di essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria in tutti i contatti con i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con l'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale; il diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente in una lingua a lei comprensibile; il diritto di partecipare al procedimento penale nonché il diritto di accesso, a precise condizioni, a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima e ai servizi di giustizia riparativa. Inoltre, sono previste misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze: la persona offesa ha diritto a non

-
- lesioni personali (582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (583-*quinquies* c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, n. 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice
 - interruzione di gravidanza non consensuale (593-*ter* c.p.) nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma (quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità);
 - violenza sessuale (609-*bis* c.p.), anche aggravata (609-*ter* c.p.);
 - atti sessuali con minorenni (609-*quater* c.p.);
 - corruzione di minorenni (609-*quinquies* c.p.);
 - violenza sessuale di gruppo (609-*octies* c.p.);
 - atti persecutori (612-*bis* c.p.);
 - diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi (612-*ter* c.p.).

avere contatti con l'autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a godere di protezione durante il periodo delle indagini preliminari (ad esempio, il numero delle audizioni della vittima deve essere limitato al minimo e quest'ultima ha la facoltà di essere accompagnata dal suo rappresentante legale e da una persona di sua scelta), e a ottenere specifiche protezioni e misure di tutele se ciò risulta necessario a seguito di una valutazione individuale.

La tutela di tali diritti è stata ribadita e rafforzata dalla recente [direttiva \(UE\) 2024/1385](#), dedicata specificamente alla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. La direttiva contempla una serie di strumenti di protezione delle vittime e di accesso alla giustizia e l'individuazione di canali facilmente accessibili e di pronta disponibilità per la denuncia degli atti di violenza, anche attraverso sistemi online.

Sotto il profilo delle fonti nazionali intervenute sul tema, invece, occorre menzionare le leggi nn. [69 del 2019](#) e [168 del 2023](#) che, oltre a introdurre nuovi reati in materia di vittime di violenza domestica e di genere e a inasprire le pene di quelli già esistenti, hanno potenziato le misure di prevenzione e introdotto disposizioni per velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, accelerando l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime al fine di rafforzare la tutela delle persone offese (per un più ampio approfondimento sugli interventi previsti dalle leggi citate è possibile consultare il [dossier del Servizio Studi del Senato](#) e il [dossier del Servizio Studi della Camera](#)).

Anche la giurisprudenza di legittimità ha fornito un contributo rilevante in riferimento al rafforzamento dei diritti e delle facoltà della persona offesa, pronunciandosi recentemente sull'obbligatorietà dell'incidente probatorio per i reati previsti dall'art. 392, comma 1-bis c.p.p. in presenza di una vittima c.d. vulnerabile ([SS.UU., 12 dicembre 2024, n. 10869](#)). Nello specifico, le Sezioni Unite penali hanno affermato che risulta viziato da abnormità ed è, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, c.p.p.⁵, motivato con riferimento alla insussistenza della vulnerabilità della persona offesa o della non rinviabilità della prova, poiché si tratta di presupposti la cui esistenza è presunta per legge al fine di garantire una protezione automatica alla persona offesa.

I diritti introdotti dalla lett. *d-bis*) dell'articolo 3 del disegno di legge in esame si inseriscono nei c.d. **diritti di informativa**, il cui elenco è previsto dall'articolo

⁵ L'art. 392, co. 1-bis, primo periodo, c.p.p. prevede i delitti di: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) e atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

90-bis c.p.p., che, sull'esempio delle fonti nazionali ed europee sopra citate, consistono in informazioni che devono essere fornite alla persona offesa, in una lingua da lei comprensibile, fin dal primo contatto con l'autorità giudiziaria, al fine di permetterle di esercitare i propri poteri nel procedimento penale. Tra di essi si segnalano le notizie sulle modalità di presentazione della denuncia e della querela, le informazioni sulle misure di protezione che possono essere disposte in proprio favore e sulle strutture sanitarie e antiviolenza presenti sul territorio. Ulteriori diritti di informativa, previsti in altre disposizioni del codice di procedura penale e diretti a consentire all'offeso di valutare se gli convenga costituirsse parte civile, sono: il diritto di essere avvisata della data e del luogo in cui si svolgerà l'udienza preliminare (art. 419, co. 1 c.p.p.) e il diritto di ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio (art. 429, co. 4 c.p.p.).

La lett. c) del **comma 1** introduce nel codice di rito l'**articolo 90-bis.2**, ai sensi del quale la persona offesa dai delitti di violenza contro le donne e domestica⁶ (incluso il nuovo delitto di femminicidio di cui all'articolo 577-bis del codice penale in forma tentata), deve essere avvisata della **facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente** dal PM ai sensi dell'art. 362, comma 1-ter c.p.p. (per le modifiche all'articolo 362, comma 1-ter, *si veda la lett. p*)), nonché **di indicare un domicilio telematico** per le comunicazioni e dell'onere di **eleggere domicilio** ove intenda essere **informata**, della richiesta avanzata dal reo riguardo la revoca o sostituzione della misura con un'altra meno grave o della sua applicazione con modalità meno gravose, ai sensi dell'articolo 299, comma 4-bis c.p.p., nonché della facoltà di cui al nuovo articolo 444, comma 1-quater c.p.p. (su cui v. *infra*) inerente alla possibilità di presentare proprio **parere attraverso delle deduzioni** se l'imputato presenta richiesta di patteggiamento al di fuori delle aule giudiziarie.

Si rammenta che l'articolo 362 comma 1-ter c.p.p., introdotto nell'ordinamento penale dall'articolo 2, comma 1, legge n. 69 del 2019 e modificato dalla legge n. 134 del 2021, prevede l'obbligo per il pubblico ministero «di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che

⁶ Si tratta delle seguenti fattispecie: tentato omicidio (art. 575 c.p.) aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma); maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); interruzione di gravidanza non intenzionale (art. 593-ter c.p.); nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma; violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.); diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi (art. 612-ter c.p.); lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1, ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma e ai sensi dell'art. 585, quarto comma).

sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa». In ragione delle modifiche attuate con [la legge n. 122 del 2023 \(c.d. Legge Bongiorno\)](#), qualora il pubblico ministero non osservi le disposizioni di cui all'art. 362, co.1-ter c.p.p., il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento. Inoltre, ai sensi dell'[articolo 6, comma 1-bis d.lgs. n. 106 del 2006](#), introdotto dall'articolo 1, lett. b), legge n. 122 del 2023, è disposto l'ulteriore obbligo per il procuratore generale presso la Corte di appello di acquisire, ogni tre mesi, dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362, co. 1-ter c.p.p. e inviare al procuratore generale presso la Corte di Cassazione una relazione almeno semestrale (per un ulteriore approfondimento sul punto, vedi scheda articolo 5).

La lett. *d*) del **comma 1** interviene sulla disposizione di cui all'articolo 90-ter, comma 1-bis c.p.p. tramite modifiche di coordinamento. **Si estende l'obbligo di comunicazione alla persona offesa** dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, ai casi in cui si proceda, oltre che per i delitti citati nella disposizione⁷, anche per quelli di omicidio (art. 575 c.p.), anche in forma aggravata (ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e art. 577, primo comma, numero 1, e secondo comma), di femminicidio (art. 577-bis c.p.) anche nella forma tentata, di interruzione di gravidanza non consensuale (593-ter c.p.) nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi (art. 612-ter c.p.), di lesioni (art. 582 c.p.) e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) anche nell'ipotesi aggravata, quando il fatto è commesso con le stesse modalità del nuovo delitto di femminicidio.

In tali ipotesi, la comunicazione dell'evasione e della scarcerazione **deve sempre essere trasmessa** alla persona offesa, a differenza di quanto prevede il comma 1 dell'articolo 90-ter c.p.p. secondo cui l'obbligo di avviso è condizionato alla richiesta della vittima.

⁷ Reati di omicidio (art. 575 c.p.), di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), di violenza sessuale (609-bis c.p.), di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), di corruzione di minorenne (609-quinquies c.p.), di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), nonché di lesioni (art. 582 c.p.) e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) nelle ipotesi aggravate, ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Si evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 90-*ter* c.p.p., che tutela la persona offesa attraverso un **obbligo informativo** posto a carico dell'Autorità giudiziaria, integra l'attuale regime delle comunicazioni di cui all'art. 299, commi 2-*bis*, 3 e 4-*bis*, in tema di sostituzione o revoca di misure cautelari. L'articolo 90-*ter* c.p. attua il disposto dell'[art. 6, § 5, della Direttiva 2012/29/UE](#), che obbliga gli Stati membri a garantire alla vittima la possibilità, su richiesta, di essere informata senza ritardo della scarcerazione o dell'evasione della persona indagata, imputata o condannata. Nella formulazione originaria l'obbligo di comunicazione era stato circoscritto ai procedimenti per “delitti commessi con violenza alla persona”, traducendo il legislatore, con tale espressione, l'indicazione contenuta nella direttiva al §6 dell'art. 6, secondo cui la persona offesa riceve le comunicazioni citate «almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno» nei confronti della vittima.

Il comma 1-*bis*, introdotto dall'articolo 15, comma 1 della legge n. 69 del 2019, nel contesto di misure volte a combattere il fenomeno della violenza domestica e di genere, amplia la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere rendendo più stringente l'obbligo di comunicazione alla persona offesa e al suo difensore dell'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione.

Ancora, la lett. *d)* aggiunge un nuovo periodo al comma 1-*bis* dell'articolo 90-*ter* c.p. disponendo che, per i procedimenti per delitto di omicidio aggravato e femminicidio, nonché per i casi in cui la vittima sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime **comunicazioni** devono essere effettuate ai **prossimi congiunti** della persona offesa, che ne abbiamo fatto richiesta all'autorità giudiziaria precedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione.

Analoga disposizione è introdotta dalla lett. *I) dell'articolo 3*, che interviene sull'articolo 299, comma 2-*bis* c.p.p. prevedendo l'obbligatoria **comunicazione** alla persona offesa (e, ove nominato, al suo difensore) e ai prossimi congiunti (laddove la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede e purché costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria precedente) dei **provvedimenti di sostituzione o revoca di misure cautelari**, applicati nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, nonché, in seguito ad una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato, dei **provvedimenti che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo**.

Come spiegato nella relazione illustrativa, tali interventi normativi sono diretti a colmare una lacuna del codice di rito in ordine alle disposizioni che prescrivono di dare specifiche informazioni alla persona offesa di delitti commessi con

violenza alla persona, le quali attualmente non contemplano l'ipotesi in cui la persona sia deceduta in conseguenza della condotta dell'imputato, del condannato o dell'internato. Risultano, nondimeno, in conformità con quanto previsto dall'articolo 90, comma 3 c.p.p., secondo cui «qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa».

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 307, comma 4 c.p., agli effetti della legge penale, si intendono per “prossimi congiunti” gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti, oltre al coniuge e alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

La **lettera e)**, introdotta al Senato, interviene sull'articolo 91 c.p.p., esplicitando che tra gli enti e le associazioni senza scopo di lucro autorizzati ad **esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa** dal reato devono essere considerati anche i **centri antiviolenza** e le **case rifugio** pubblici e privati.

L'articolo 91 c.p.p. disciplina la possibilità per enti e associazioni, senza scopo di lucro, di esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato, purché abbiano finalità di tutela degli interessi lesi dal reato stesso e siano state riconosciute tali in forza di legge, antecedentemente alla commissione del fatto.

La **lettera f)**, introdotta anche essa nel corso dell'esame presso il Senato, aggiunge un ulteriore periodo al comma 3 dell'articolo 267 c.p.p., con il quale si introduce una **deroga al termine di quarantacinque giorni di durata massima complessiva delle operazioni di intercettazione**. In particolare tale limite non trova applicazione quando si procede per i delitti di femminicidio (art. 577-bis), nonché per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi nelle forme aggravate che ricorrono quando il fatto è commesso con gli stessi elementi qualificanti del femminicidio.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 267, comma 3, c.p.p., il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, non può superare i 15 giorni. Tuttavia, qualora permangano i presupposti dell'attività di intercettazione, il giudice può autorizzare - con decreto motivato - una proroga per periodi successivi di 15 giorni, senza limitazioni quanto al numero di proroghe. La disposizione (in seguito alle modifiche introdotte dalla recente legge 31 marzo 2025 n. 47) individua inoltre un limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione pari a **45 giorni**. Tale termine è derogabile laddove si ravvisi l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore,

giustificata dalla presenza di elementi specifici e concreti. Questi ultimi devono formare oggetto di espressa motivazione.

La lett. **g)**, n. 1), sopprime l'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 275 c.p.p. e reca modifiche al secondo e al terzo periodo del medesimo comma **estendendo la possibilità di applicare la misura della custodia cautelare in carcere**, anche se all'esito del giudizio è irrogabile una pena non superiore a tre anni di reclusione, ai procedimenti per i delitti previsti al comma 3 dell'articolo 275 c.p.p. - di associazioni sovversive (art. 270 c.p.), di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.), di associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), delitti di cui all'articolo 51, co. 3-bis e 3-quater c.p.p., nonché di omicidio (art. 575 c.p.), di prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), di pornografia minorile (art. 600-ter c.p., escluso il quarto comma), di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), e, quando non ricorrono le circostanze attenuanti contemplate, di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), di atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.) e di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) – e al nuovo comma 3.1 del medesimo articolo (per l'elenco completo vedi sotto).

Secondo la formulazione vigente dell'articolo 275, comma 2-bis c.p.p., invece, tale possibilità è prevista solo in alcune circostanze specifiche:

- a) quando l'indagato ha trasgredito le prescrizioni di misura cautelare di cui agli articoli 276, co. 1-ter e 280, co. 3 c.p.p.;
- b) nei procedimenti per i delitti di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.) e di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.) e per i delitti più gravi di violenza personale: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) atti persecutori (art. 612-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente impliciti (art. 612-ter c.p.), nonché nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario;
- c) quando gli arresti domiciliari non possono disporsi per inidoneità del domicilio e nessun'altra misura cautelare risulta adeguata;
- d) nei procedimenti per i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), di lesione personale (art. 582 c.p.) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Si segnala che la custodia in carcere è **la più grave delle misure coercitive** perché prevede l'immediata conduzione dell'imputato in un istituto di custodia a disposizione dell'autorità giudiziaria, determinando così la più intensa delle

limitazioni della libertà personali. Per tale ragione, infatti, tale misura viene applicata soltanto quando non sia possibile operare diversamente, cioè quando le altre misure coercitive o interdittive risultino inadeguate, in conformità al **principio di gradualità** previsto dal comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale. Pertanto, la presunzione di idoneità della custodia cautelare in carcere è una sorta di **eccezione al principio di gradualità**, secondo cui, in presenza di gravi indizi dei delitti richiamati, si considera esistente almeno una delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 c.p.p., «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

In virtù di un ulteriore principio che deve essere preso in considerazione al momento della scelta in ordine a quale misura cautelare adottare, ossia il **principio di proporzionalità** – secondo il quale la misura deve essere proporzionata alla gravità del fatto e della sanzione che potrà essere irrogata -, il comma 2-bis dell'articolo 275 c.p.p. prevede il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che:

- all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni (ad esclusione dei procedimenti per i delitti citati sopra);
- sarà concessa la sospensione condizionale della pena che, come noto, deve essere concessa quando sussistono due condizioni: la pena detentiva da irrogare in concreto non supera i due anni e il giudice ritiene che il colpevole non commetterà altri reati.

Ancora, la **lett. g), n. 2)**, modificata nel corso dell'esame presso il Senato, inserisce un **nuovo comma 3.1 all'articolo 275 c.p.p.** ai sensi del quale, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari, sono applicate le misure degli **arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere** quando sussistono **gravi indizi di colpevolezza** in ordine al delitto di omicidio di cui all'articolo 575 c.p., nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, co. 1, nn. 2, 5 e 5.1, 577, co. 1, n. 1 e co. 2, e ai delitti di femminicidio (art. 577-bis c.p.), di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), di lesioni (art. 582 c.p.), di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.) nelle ipotesi aggravate – ex articoli 576, co. 1, nn. 2, 5, 5.1, 577, co. 1, n. 1 e 585, co. 4 c.p. –, di interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.) nell'ipotesi aggravata di cui al co. 6, di atti persecutori (art. 612-bis, co. 2, 3 e 4), e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi (art. 612-ter c.p.). La misura degli arresti domiciliari - occorre precisare - in ragione delle previsioni di cui al successivo articolo 275-bis, co. 1 c.p.p., dovrà essere disposta con applicazione del dispositivo di controllo del **braccialetto elettronico**.

La sussistenza di «gravi indizi di colpevolezza» (c.d. *fumus commissi delicti*) è una delle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali prevista dall'articolo 273 c.p.p., la cui dicitura è stata modificata con la riforma del codice del 1988 – la formulazione originaria, infatti, richiedeva la presenza solo di «sufficienti indizi» –, in conformità con il fatto che attualmente viene accolto il principio costituzionale della presunzione di innocenza dell'imputato. L'espressione «gravi indizi» indica il *quantum* di prova (rappresentativa o critica), del quale è onerata l'accusa, che serve a legittimare l'applicazione della misura cautelare.

In sostanza, la nuova disposizione estende la c.d. **presunzione di pericolosità** per gli indagati di gran parte dei delitti di codice rosso, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari citate, e **dispone una presunzione di adeguatezza** delle misure cautelari della custodia in carcere o degli arresti domiciliari qualora si proceda per i reati più gravi sopra elencati, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero – come già anticipato, in seguito a una modifica apportata al Senato – nei casi in cui le esigenze cautelari, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari.

Tale regime di presunzione è già previsto al comma 3 dell'articolo 275 c.p.p., in relazione ad altri reati di grave disvalore, anche a matrice sessuale o, comunque, contro la libertà della persona.

Sul punto, occorre ricordare differenti sentenze della Corte Costituzionale che, pronunciandosi in ordine a tale presunzione assoluta, hanno dichiarato l'illegittimità del secondo e terzo periodo dell'articolo 275, co. 3 c.p.p. con riguardo a fattispecie uguali o analoghe, per tipicità e gravità, a quelle descritte dalla lett. *d*) dell'articolo 2 del disegno di legge in esame. Infatti, a partire dalla [sentenza n. 265/2010](#), la Corte ha più volte censurato come incostituzionale il disposto di cui all'articolo 275, comma 3 c.p.p. nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti ivi citati, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Inoltre, secondo la Corte costituzionale le presunzioni assolute incidenti su un diritto fondamentale della persona, quale la libertà personale, «violano il principio di egualianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'*id quod plerumque accidit*» (tra le varie sentenze, vedi [Corte Cost., 23 luglio 2013, n. 232](#); [Corte Cost., 12 maggio 2011, n. 164](#) e, da ultima, [Corte Cost., 15 dicembre 2016, n. 268](#)). Tali considerazioni trovano fondamento sia nei principi di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari sia alla luce del fatto che, essendo i casi

concreti differenti tra loro, non è possibile giustificare un'applicazione così generalizzata della presunzione assoluta del regime cautelare carcerario.

Nel corso dell'esame al Senato sono state, poi inserite le nuove **lettere h) e i)** che estendono da 500 a 1000 metri la distanza minima dalla persona offesa o dai luoghi da questa frequentata che la persona sottoposta alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (artt. 282 *bis* e 282 *ter* c.p.p.) deve rispettare.

In proposito occorre rammentare che la **Corte costituzionale**, con la **sentenza n. 173 del 4 novembre 2024**, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, rispetto agli articoli 3 e 13 della Carta, nei riguardi dell'articolo 282-*ter*, commi 1 e 2, c.p.p., modificato dal cosiddetto nuovo Codice rosso (legge n. 168 del 2023), ritenendo quindi la previsione di una distanza minima di 500 metri e l'applicazione obbligatoria del braccialetto elettronico non in contrasto con i principi costituzionali. Nella sentenza la Consulta ha evidenziato che la distanza minima di 500 metri corrisponde alla finalità pratica del tracciamento di prossimità, ovvero garantire alla persona minacciata uno spazio di tempo sufficiente per trovare sicuro riparo e consentire alle forze dell'ordine di intervenire tempestivamente. Pur riconoscendo che, in centri abitati più piccoli, la distanza di 500 metri possa risultare stringente, la Corte ha osservato che l'indagato subisce un aggravio sopportabile, come recarsi nel centro più vicino per accedere ai servizi necessari. Inoltre, l'articolo 282-*ter*, comma 4, c.p.p. consente al giudice di stabilire modalità particolari di esecuzione del divieto di avvicinamento in presenza di "motivi di lavoro" o "esigenze abitative", restituendo flessibilità alla misura. "A un sacrificio relativamente sostenibile per l'indagato si contrappone l'impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall'imponente e non rara progressione dal reato-schiaffi, tipicamente lo *stalking*, al delitto di sangue".

Le **lett. m) e n)**, introdotte nel corso dell'esame al Senato, modificano gli articoli 309 e 310 c.p.p. in materia di riesame ed appello delle **ordinanze che applicano misure cautelari personali**. Nello specifico, si prevede che sia in sede di **riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva** (art. 309 c.p.p.) sia nel caso di appello **contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali**, i provvedimenti che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i reati di violenza contro le donne e domestica cui all'articolo 362, comma 1-*ter* devono essere immediatamente **comunicati**, a cura della polizia giudiziaria, ai **servizi socioassistenziali** e alla **persona offesa** e, ove nominato, al suo **difensore**.

Nel corso dell'esame in Senato sono state introdotte - alla nuova lett. **o**) - modifiche all'istituto del **sequestro conservativo**. E' stato in primo luogo modificato il comma 1-*bis* dell'articolo 316 c.p.p., estendendo anche ai casi di omicidio della persona legata all'imputato da **relazione affettiva senza stabile convivenza** la possibilità per il PM di richiedere, in ogni stato e grado del procedimento, il sequestro conservativo dei beni dell'indagato a garanzia del diritto al risarcimento dei danni civili subiti dai figli della vittima (**n. 1**). Con la seconda modifica è stato inserito un nuovo comma 1-*ter* nel medesimo articolo 316, c.p.p., in base al quale nei casi in cui si prevede per uno dei reati di violenza contro le donne e domestica, di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, il PM può chiedere, previe **indagini patrimoniali sull'indagato**, di procedere al sequestro conservativo, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Nel caso in cui non vi sia stata, entro il termine prescritto, costituzione di parte civile il sequestro perde efficacia (**n.2**).

Analoghe modifiche sono apportate dalla lett. **u**), introdotta anche essa nel corso dell'esame al Senato, al comma 2-*bis* dell'articolo 539 c.p.p., il quale attribuisce al giudice il dovere di provvedere, anche d'ufficio (e non solo su istanza di parte) in sede di condanna, anche non definitiva, all'assegnazione di una **provvisionale**, non inferiore al 50 per cento del presumibile danno che sarà eventualmente poi liquidato in sede civile. La medesima disposizione prevede che se i beni dell'imputato sono già soggetti a sequestro conservativo, con la sentenza di primo grado (in deroga all'art. 320, comma 1, c.p.p.) il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della provvisionale accordata. Le previsioni di cui al comma 2-*bis* trovano attualmente applicazione nei casi in cui si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno, in presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, che si siano costituiti parte civile. Il disegno di legge estende l'ambito di applicazione anche ai casi in cui si **procede per l'omicidio della persona legata all'imputato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza**.

La lett. **p**) – come modificata al Senato - del primo comma dell'articolo 3 interviene sull'articolo 362, comma 1-*ter* c.p.p. apportando modifiche alla disciplina relativa all'assunzione, da parte del PM, di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.

Nello specifico, la novità più rilevante è la previsione dell'obbligo per il magistrato competente di **provvedere personalmente alla audizione**, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta in tal senso. In seguito a una modifica introdotta nel corso dell'esame presso il Senato è stata prevista la possibilità anche in questo caso, per il PM di delegare l'ascolto alla polizia giudiziaria con decreto motivato, salvo il caso in cui si procede per il delitto di *stalking* laddove ricorra la circostanza aggravante di cui al nuovo comma 4 dell'articolo 612-bis c.p.p. (*si veda art. 1*).

L'ambito applicativo di tale disposizione è quindi **esteso** sempre dal disegno di legge ai procedimenti per i delitti di omicidio (art. 575 c.p.) aggravato ai sensi degli articoli 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, co.1, n. 1 e co. 2, di femminicidio (art. 577-bis c.p.), di interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.) nell'ipotesi aggravata di cui al nuovo sesto comma, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicati (art. 612-ter c.p.), di lesioni (art. 582 c.p.) e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* c.p.), anche nella ipotesi aggravata ai sensi dell'articolo 585, comma 4 del codice penale.

Secondo la normativa vigente, l'obbligo procedurale citato è imposto qualora si proceda per il delitto di omicidio (art. 575 c.p.), nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) con le circostanze aggravanti di cui all'art. 609-ter c.p., di atti sessuali (art. 609-*quater* c.p.), di corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.), di violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), ovvero di lesioni (art. 582 c.p.) e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (583-*quinquies* c.p.) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice. Per un approfondimento sul contenuto di tale obbligo e su ulteriori disposizioni ad esso inerenti, vedi lett. *c*), comma 1 della presente scheda.

La lett. *q*) interviene sul **procedimento di applicazione delle misure cautelari** nei procedimenti relativi a delitti di violenza contro le donne e domestica, di cui all'articolo 362-bis c.p.p, anche in questo caso **estendendo l'ambito di applicazione della disposizione** ai procedimenti per i reati di omicidio (art. 575 c.p.) aggravato ai sensi degli articoli 576, comma 1, nn. 2,5 e 5.1, e 577, co.1, n. 1 e co. 2, di femminicidio (art. 577-bis c.p.), di interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.) nell'ipotesi aggravata di cui al nuovo sesto comma, di lesioni (art. 582 c.p.), di mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis c.p). e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-

quinquies c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 585, quarto comma del codice penale.

L'articolo 362-*bis* recante **misure urgenti di protezione della persona offesa**, **al comma 1**, prevede che nei casi in cui si procede per i seguenti delitti, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti:

- tentato omicidio (art. 575 c.p.);
- costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-*bis* c.p.);
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)
- deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.);
- interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-*ter* c.p.);
- violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-*bis* a 609-*octies* c.p.);
- violenza privata (art. 610 c.p.);
- minaccia grave (art. 612, secondo comma, c.p.);
- atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi (art. 612-*ter* c.p.);
- stato di incapacità procurato mediante violenza, nelle ipotesi aggravate (art. 613, terzo comma, c.p.);

il PM, effettuate le indagini ritenute necessarie, è tenuto a valutare, entro **trenta giorni dall'iscrizione** del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

Nel caso in cui il PM non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari (**comma 2**).

La disposizione (**comma 3**, dell'articolo 362-*bis*) prevede inoltre che entro **venti giorni** dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria il **giudice deve provvedere in ordine alla richiesta di applicazione** di una misura cautelare.

La lett. *r*) del **comma 1** – come modificata nel corso dell'esame presso il Senato - interviene sull'articolo 444 c.p.p. in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. **patteggiamento**), aggiungendo un nuovo

comma 1-*quater* secondo cui nei procedimenti relativi ai delitti di violenza contro le donne e domestiche⁸ la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere **notificata** a pena di inammissibilità **alla persona offesa** che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio o, se è stato nominato, al suo difensore.

Nel testo originario del disegno di legge si prevedeva inoltre (n. 2 della lett. h) attraverso l'inserimento di un nuovo periodo nel comma 2 dell'art. 444 c.p.p. la facoltà per la persona offesa di fornire deduzioni in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione o alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o alla congruità della pena, nonché alla concessione della sospensione condizionale della pena. Si prevedeva inoltre che nel caso in cui tali osservazioni o deduzioni non fossero state ritenute fondate dal giudice, questi ne avrebbe dovuto dare conto nella motivazione della sentenza di patteggiamento (c.d. **onere motivazionale aggiunto**).

Sulla base della normativa vigente, il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti è un “procedimento speciale” connotato sia dall'omissione della fase del dibattimento **su consenso dell'imputato** sia dal fatto che nel determinare la pena, su cui si forma l'accordo tra imputato e pubblico ministero, si deve applicare una diminuzione fino a un terzo.

Dunque, il giudice applica la pena che è stata precisata da una concorde richiesta delle parti decidendo **“allo stato degli atti”**, ossia sulla base del fascicolo delle indagini e dell'eventuale fascicolo del difensore, dopo aver controllato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena richiesta e la legittimità e fondatezza dell'accordo delle parti. Il codice di rito contempla due configurazioni di patteggiamento: il patteggiamento c.d. **tradizionale** e quello c.d. **allargato**, introdotto dalla [legge n. 134 del 2003](#). Il primo, da un lato, consente al pubblico ministero e all'imputato di accordarsi su di una sanzione sostitutiva detentiva o pecuniaria che, effettuata la riduzione fino a un terzo, non supera due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; dall'altro, garantisce all'imputato una serie di benefici, tra i quali: la possibilità di subordinare l'efficacia dell'accordo alla concessione della sospensione condizionale della pena, la mancata applicazione di misure di sicurezza, ad eccezione della confisca obbligatoria e la mancata irrogazione di pene accessorie. La seconda tipologia di

⁸ Si tratta delle seguenti fattispecie: tentato omicidio (art. 575 c.p.) aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma); maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); interruzione di gravidanza non intenzionale (art. 593-ter c.p.), nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma; violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.); lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1, ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma e ai sensi dell'art. 585, quarto comma).

patteggiamento, invece, consente alle parti di raggiungere un accordo su una sanzione da due anni e un giorno fino a cinque anni di pena detentiva in concreto, sempre al netto della riduzione fino a un terzo (art. 444, co. 1 c.p.p.). Prevede, però, delle cause di esclusione di natura oggettiva e soggettiva: non si applica nei procedimenti per i delitti di associazione mafiosa e assimilati (art. 51, co. 3-bis c.p.p.), di terrorismo (art. 51, co. 3-quater c.p.p.), di violenza sessuale a assimilati (artt. 609-bis, 609-quater, 609-octies c.p.), nonché nei procedimenti contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

In continuità con quanto previsto dalla lettera precedente, la lett. **s)** apporta **modifiche di coordinamento** in ordine alla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, tramite l'aggiunta di un terzo periodo al comma 1 all'articolo 447 del codice di procedura penale. La nuova disposizione prevede che, **quando si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater**, il decreto di **fissazione dell'udienza** deve essere **notificato** al difensore della persona offesa o, in mancanza alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni (**n.1**).

Inoltre, la medesima lett. **s)** interviene sul comma 2 dell'articolo 447 c.p.p. specificando che, nell'udienza per la decisione sul patteggiamento, sono sentiti, oltre al PM e al difensore dell'imputato, **anche la persona offesa o il suo difensore nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-quater c.p.p** (**n.2**).

Nel corso dell'esame al Senato è stata poi introdotta la nuova lett. **t)** la quale incide sull'articolo 499 c.p.p. in materia di **regole per l'esame testimoniale**. Con l'aggiunta di un ulteriore comma si prevede che nei casi in cui si procede per i delitti di violenza contro le donne e domestica di cui all'articolo 362, comma 1-ter, il presidente deve assicurare che le **domande e le contestazioni** siano effettuate in modo tale da **evitare** l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a **ogni altra forma di vittimizzazione secondaria**.

Infine, la lett. **v)** del comma 1 dell'articolo 3 interviene sull'articolo 656, comma 9, lett. **a)** c.p.p. eliminando il richiamo agli articoli 572 c.p., 612-bis, co. 3 c.p. in materia di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, in quanto già compresi – ai sensi dell'articolo 5 del presente disegno di legge - nella deroga generale che opera in ragione dell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (per un approfondimento sul punto, vedi scheda articolo 5).

L'esecuzione delle pene detentive è un istituto disciplinato dall'art. 656 c.p.p., il cui atto propulsivo è **l'ordine di esecuzione** emesso dal pubblico ministero quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva; l'ordine impone alla polizia giudiziaria di condurre subito in carcere il condannato. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, l'ordine di esecuzione deve contenere le generalità e tutto ciò che serve ad identificare il condannato, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le prescrizioni necessarie all'esecuzione, l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, nonché l'avvertimento al condannato che, se il processo si è svolto in sua assenza, in presenza dei relativi presupposti, entro trenta giorni dalla conoscenza della sentenza, può chiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.

Nel caso di pena detentiva breve (non superiore a tre anni o, nei casi espressamente previsti dal codice, a quattro o sei anni), il pubblico ministero dispone la **sospensione dell'esecuzione**, che non può essere concessa più di una volta per la medesima condanna. In questa ipotesi, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione della pena, i quali sono notificati con una serie di avvisi al condannato e al suo difensore (art. 656, comma 5 c.p.p.). Tuttavia, secondo la normativa in vigore, tale sospensione **non può essere disposta**:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché per i delitti di incendio boschivo (art. 423-*bis* c.p.), di maltrattamenti contro familiari e conviventi commessi in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero con armi (art. 572, co. 2 c.p.), di atti persecutori commessi a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, o con armi o da persona travisata (art. 612-*bis*, co. 3 c.p.) e di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-*bis* c.p.), fatta eccezione per i tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici e che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al [d.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309](#);

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

Il **comma 2** dell'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta modifiche all'articolo 64-*bis* delle disp.att.c.p.p. al fine di **rafforzare il collegamento tra procedimenti civili di separazione, divorzio e in materia di responsabilità genitoriale e procedimenti penali per reati di violenza contro le donne e domestica**⁹.

L'articolo 64-*bis* disp.att.c.p.p. prevede la comunicazione fra il Pubblico Ministero titolare di un fascicolo per reati da "Codice Rosso" e l'Autorità giudiziaria civile. In tali casi il Pubblico Ministero è tenuto a trasmettere gli atti

⁹ In proposito si veda il [Documento di analisi n. 25](#) dell'Ufficio Valutazione Impatto del Senato.

specificamente indicati, quali le ordinanze applicative, modificative o estintive di misure cautelari; l'avviso di conclusione indagini preliminari *ex art. 415-bis c.p.p.*; e copia degli atti di indagini preliminari purché non coperti da segreto *ex art. 329 c.p.p.*; la copia della sentenza che definisce il processo; il decreto di archiviazione. Il presupposto per l'applicazione di tale norma è che avanti il Giudice civile, che sia il Tribunale Ordinario o il Tribunale per i Minorenni, penda un procedimento di separazione, divorzio, scioglimento di unione civile ovvero un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale.

Si prevede quindi che il PM - sia nel caso di procedimenti per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata che nel caso di procedimenti per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata - deve **accertare la pendenza** di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli**, nonché alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore e **trasmettere** quindi senza ritardo **al giudice civile o al tribunale per i minorenni** che procede copia dei **verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro**, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, degli atti di indagine non coperti dal segreto istruttorio nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione penale.

Alle stesse autorità giudiziarie devono essere altresì trasmesse, a cura della cancelleria, copia del decreto di archiviazione, della sentenza di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonché delle ordinanze rese ai sensi dell'articolo 591, comma 2, del codice di rito (ovvero quelle che dichiarano l'inammissibilità dell'impugnazione).

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
Art. 33-ter <i>(Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica)</i>	Art. 33-ter <i>(Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica)</i>
1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80 del medesimo testo unico.	1. <i>Identico.</i>
	1-bis Sono altresì attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dagli articoli 572, secondo e quinto comma, e 612-ter del codice penale.
2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge.	2. <i>Identico</i>
(...)	(...)
Art. 90-bis <i>(Informazioni alla persona offesa)</i>	Art. 90-bis <i>(Informazioni alla persona offesa)</i>
1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:	1. <i>Identico:</i>
a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;	a) <i>identica;</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;	a-bis) <i>identica</i> ;
a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;	a-ter) <i>identica</i> ;
a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;	a-quater) <i>identica</i> ;
a-quintus) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;	a-quintus) <i>identica</i> ;
b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2	b) <i>identica</i> ;

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
e 3-ter;	
c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;	c) <i>identica</i> ;
d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;	d) <i>identica</i> ;
	d-bis) al diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1- <i>quater</i> , della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, primo periodo, e 554- <i>ter</i> , comma 2;
e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;	e) <i>identica</i> ;
f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;	f) <i>identica</i> ;
g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;	g) <i>identica</i> ;
h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;	h) <i>identica</i> ;
i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;	i) <i>identica</i> ;
l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;	l) <i>identica</i> ;
m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;	m) <i>identica</i> ;

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile;	n) <i>identica</i> ;
n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;	n-bis) <i>identica</i> ;
o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;	o) <i>identica</i> ;
p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato.	p) <i>identica</i> ;
p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;	p-bis) <i>identica</i> ;
p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.	p-ter) <i>identica</i> ;
(...)	(...)
	Art. 90-bis.2 (Ulteriori informazioni alla persona offesa)
	1. Fermo quanto previsto dall'articolo 90-bis, la persona offesa del delitto previsto dall'articolo 575 del codice

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
	<p>penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e del delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorità precedente, viene informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis, e 444, comma 1-quater.</p>
Art. 90-ter <i>(Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134)</i>	Art. 90-ter <i>(Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134)</i>
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono	1. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato	
1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del codice penale. Nei casi di delitti	1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata , o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma , 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma , del codice penale. Nei casi di delitti

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
	consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577-bis del codice penale, nonché negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione.
(...)	(...)
Art. 91 <i>(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato)</i>	Art. 91 <i>(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato)</i>
1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.	1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati , ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.
(...)	(...)
Art. 267 <i>(Presupposti e forme del provvedimento)</i>	Art. 267 <i>(Presupposti e forme del provvedimento)</i>
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente	1. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile espone con autonoma valutazione le specifiche ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.	
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.	1-bis. <i>Identico.</i>
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.	2. <i>Identico.</i>
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con	2-bis. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
<p>decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.</p>	
<p>3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.</p>	<p>3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione. Oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge, la disposizione di cui al terzo periodo non si applica quando si procede per i delitti di cui agli articoli 577-bis del codice penale o per i delitti aggravati di</p>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
	cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-ter, sesto comma, 609-ter, primo comma, numero 5-ter.1), 612-bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma, del codice penale.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.	4. <i>Identico.</i>
5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni	5. <i>Identico.</i>
(...)	(...)
Art. 275 <i>(Criteri di scelta delle misure)</i>	Art. 275 <i>(Criteri di scelta delle misure)</i>
1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).	1-bis. <i>Identico.</i>
2. Ogni misura deve essere proporzionata	2. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
all'entità del fatto e alla sanzione sia stata o che si ritiene possa essere irrogata.	
<p>2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.</p> <p>Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.</p>	<p>2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.</p> <p>Ferma l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti indicati ai commi 3 e 3.1 del presente articolo, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma, 612-ter, primo e secondo comma, e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice.</p>
2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274	2-ter. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.	
3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270- <i>bis</i> e 416- <i>bis</i> del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3- <i>bis</i> e 3- <i>quater</i> , del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600- <i>bis</i> , primo comma, 600- <i>ter</i> , escluso il quarto comma, 600- <i>quinquies</i> e, quando non ricorrono le circostanze attenuanti contemplate, 609- <i>bis</i> , 609- <i>quater</i> e 609- <i>octies</i> del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.	3. <i>Identico.</i>
	3.1. Fermo quanto previsto dal comma 2-<i>bis</i>, primo periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma,

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
	<p>numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e al delitto di cui all'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, ovvero ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, dagli articoli 582 e 583-<i>quinquies</i> nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, n. 1, e 585, quarto comma, 593-<i>ter</i>, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-<i>bis</i>, secondo, terzo e quarto comma, e 612-<i>ter</i>, terzo, quarto e quinto comma, del medesimo codice, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari.</p>
3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1.	3-bis. <i>Identico.</i>
4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può	4. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.	
4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.	4-bis. <i>Identico.</i>
4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.	4-ter. <i>Identico.</i>
4-quater. Il giudice può comunque disporre	4-quater. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4- <i>bis</i> e 4- <i>ter</i> . In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.	
4- <i>quinquies</i> . La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.	4- <i>quinquies</i> . <i>Identico</i> .
Art. 282- <i>bis</i> <i>(Allontanamento dalla casa familiare)</i>	Art. 282- <i>bis</i> <i>(Allontanamento dalla casa familiare)</i>
1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.	1. <i>Identico</i> .
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che	2. <i>Identico</i> .

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.	
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.	3. <i>Identico.</i>
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.	4. <i>Identico.</i>
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni	5. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.	
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.	6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a mille metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
<p style="text-align: center;">Art. 282-ter <i>(Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)</i></p> <p>1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.</p> <p>2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali</p>	<p style="text-align: center;">Art. 282-ter <i>(Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)</i></p> <p>1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a mille metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.</p> <p>2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a mille</p>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.	metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.	3. <i>Identico.</i>
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.	4. <i>Identico.</i>
(...)	(...)
Art. 299 <i>(Revoca e sostituzione delle misure)</i>	Art. 299 <i>(Revoca e sostituzione delle misure)</i>
1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274.	1. <i>Identico.</i>
2. Salvo quanto previsto dall' art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.	2. <i>Identico.</i>
2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad	2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 nonché quelli che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo relativi alle misure

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.	previste dagli articoli 282- <i>bis</i> , 282- <i>ter</i> , 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria precedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione.
2- <i>ter</i> . Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i- <i>ter</i>), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282- <i>bis</i> , 282- <i>ter</i> , 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.	2- <i>ter</i> . <i>Identico.</i>
2- <i>quater</i> . Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1- <i>ter</i> , l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al	2- <i>quater</i> . <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
<p>prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.</p>	
<p>3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.	3-bis. <i>Identico.</i>
3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta.	3-ter. <i>Identico.</i>
4. Fermo quanto previsto dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva. In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies.	4. <i>Identico.</i>
4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà	4-bis. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
<p>comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.</p>	
<p>4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del</p>	<p>4-ter. <i>Identico.</i></p>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.	
4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 286-bis, comma 3.	4-quater. <i>Identico.</i>
(...)	(...)
Art. 309 <i>(Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva)</i>	Art. 309 <i>(Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva)</i>
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.	1. <i>Identico.</i>
2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.	2. <i>Identico.</i>
3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura.	3. <i>Identico.</i>
3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è	3-bis. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3.	
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dall'articolo 582.	4. <i>Identico.</i>
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater.	5. <i>Identico.</i>
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l'imputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare i nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.	6. <i>Identico.</i>
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.	7. <i>Identico.</i>
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico	8. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.	
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi consenta.	8-bis. <i>Identico.</i>
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma e conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla	9. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
difesa.	
9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura.	9-bis. <i>Identico.</i>
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione	10. <i>Identico.</i>
	10-bis. I provvedimenti che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
	giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.
Art. 310 <i>(Appello)</i>	Art. 310 <i>(Appello)</i>
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.	1. <i>Identico.</i>
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria precedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne la copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.	2. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
	2-bis. I provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze che dispongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.
3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.	3. <i>Identico.</i>
Art. 316 <i>(Presupposti ed effetti del provvedimento)</i>	Art. 316 <i>(Presupposti ed effetti del provvedimento)</i>
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni	1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime.	economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime.
	1-ter. Quando procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, il pubblico ministero può chiedere, previe indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile.
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.	2. <i>Identico.</i>
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.	3. <i>Identico.</i>
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati 2, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.	4. <i>Identico.</i>
(...)	(...)

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
Art. 362 <i>(Assunzione di informazioni)</i>	Art. 362 <i>(Assunzione di informazioni)</i>
1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salvo l'assoluta necessità per le indagini.	1-bis. <i>Identico.</i>
1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo	1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati,

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.	previsti dagli articoli 572, 593-ter , nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma , 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale.
1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salvo la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.	1-quater. <i>Identico.</i>
(...)	(...)

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
<p>Art. 362-bis <i>(Misure urgenti di protezione della persona offesa)</i></p> <p>1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.</p>	<p>Art. 362-bis <i>(Misure urgenti di protezione della persona offesa)</i></p> <p>1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto di cui all'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.</p>
<p>2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1,</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
prosegue nelle indagini preliminari.	
3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.	3. <i>Identico.</i>
(...)	(...)
Art. 444 <i>(Applicazione della pena su richiesta)</i>	Art. 444 <i>(Applicazione della pena su richiesta)</i>
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli	1-bis. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.	
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.	1-ter. <i>Identico.</i>
	1-quater. Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
	provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrono giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.	2. <i>Identico.</i>
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.	3. <i>Identico.</i>
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero	3-bis. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.	
(...)	(...)
Art. 447 <i>(Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari)</i>	Art. 447 <i>(Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari)</i>
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.	1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, ferma restando l'applicazione dell'art. 444, comma 1-quater , fissa, con decreto, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.
2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.	2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore nonché, nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-quater, la

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
	persona offesa o il suo difensore , sono sentiti se compaiono.
3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.	3. <i>Identico.</i>
(...)	(...)
Art. 499 <i>(Regole per l'esame testimoniale)</i>	Art. 499 <i>(Regole per l'esame testimoniale)</i>
1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.	1. <i>Identico.</i>
2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte.	2. <i>Identico.</i>
3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.	3. <i>Identico.</i>
4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.	4. <i>Identico.</i>
5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.	5. <i>Identico.</i>
6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando,	6. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.	
	6-bis. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria.
(...)	(...)
Art. 539 <i>(Condanna generica ai danni e provvisionale)</i>	Art. 539 <i>(Condanna generica ai danni e provvisionale)</i>
1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.	1. <i>Identico.</i>
2. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.	2. <i>Identico.</i>
2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione	2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio,

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata.	all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata.
(...)	(...)
Art. 656 <i>(Esecuzione delle pene detentive)</i>	Art. 656 <i>(Esecuzione delle pene detentive)</i>
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.	1. <i>Identico.</i>
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.	2. <i>Identico.</i>
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la	3. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
rescissione del giudicato. L'ordine è notificato al difensore del condannato.	
3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.	3-bis. <i>Identico.</i>
4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.	4. <i>Identico.</i>
4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.	4-bis. <i>Identico.</i>
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la	4-ter. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
decisione sulla liberazione anticipata.	
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.	4-quater. <i>Identico.</i>
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la Sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e	5. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.	
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile questa, salvi i casi di inammissibilità può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.	6. <i>Identico.</i>
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla	7. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.	
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.	8. <i>Identico.</i>
8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.	8-bis. <i>Identico.</i>
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:	9. <i>Identico:</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;	a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché di cui agli articoli 423-bis e 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.	b) <i>identica.</i>
9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis è compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.	9-bis. <i>Identico.</i>
9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza	9-ter. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6.	
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda, alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.	10. <i>Identico.</i>
10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute	10-bis. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.	

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.C. 2528
Art. 64-bis <i>(Comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile)</i>	Art. 64-bis <i>(Comunicazioni e trasmissione di atti ad altre autorità giudiziarie)</i>
1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.	1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, il pubblico ministero accerta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli, nonché alla responsabilità genitoriale, e trasmette senza ritardo al giudice che procede copia degli atti di cui al comma 2 , salvo che gli atti stessi siano coperti dal segreto di cui all'art. 329 del codice. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio

	e al mantenimento del minore.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso giudice è altresì trasmessa copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione, a cura della cancelleria	2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione penale. Alle stesse autorità giudiziarie sono altresì trasmesse, a cura della cancelleria, copia del decreto di archiviazione, della sentenza di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonché delle ordinanze rese ai sensi dell'articolo 591, comma 2, del codice.

Articolo 4

(Tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazione affettiva)

L'articolo 4, introdotto al Senato, modifica la legge n. 122 del 2016 e il TU spese di giustizia al fine di assicurare una più piena tutela agli orfani di femminicidio.

In particolare la **lettera a) del comma 1**, riscrive la lett. *b*) del comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 122 del 2016, ampliando l'ambito di applicazione delle deroghe alle condizioni richieste per la concessione dell'**indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti**.

Fra le condizioni alle quali l'articolo 12 della legge n. 122 del 2016 subordina la concessione dell'indennizzo si prevede (lett. *b*), comma 1, dell'articolo 12) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale. Tale condizione – precisa la disposizione- non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza.

In seguito alle modifiche proposte dal disegno di legge si prevede che la condizione in esame **non si applica** quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva **anche senza stabile convivenza**, e nei casi di **condanna per il reato di femminicidio** (art. 577-bis c.p.) nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva **anche senza stabile convivenza**, o di femminicidio (art. 577-bis c.p.) e la vittima abbia

conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 apporta analoghe modifiche all'articolo 13 della legge n. 122 del 2016 nella parte in cui indica gli atti e i documenti che devono corredare la **domanda di indennizzo**.

Il **comma 2** dell'articolo in commento modifica il comma *4-quater* dell'articolo 76, del d.P.R. n. 115 del 2022 (TU spese di giustizia)¹⁰.

Tale disposizione, nella sua formulazione vigente introdotta dalla legge n. 4 del 2018, prevede che i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al **patrocinio a spese dello Stato**, anche **in deroga ai limiti di reddito** previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

Il disegno di legge estende tale disciplina di favore anche ai **minori o ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti** rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dalla persona legata da relazione affettiva, anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna per il reato di femminicidio, *ex art. 577-bis c.p.p.*

Il comma 3 prevede **la copertura finanziaria** dell'intervento di cui al comma 2, i cui oneri sono quantificati in 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Legge 7 luglio 2016, n. 122	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'A.C. 2528
Art. 12 <i>(Condizioni per l'accesso all'indennizzo)</i>	Art. 12 <i>(Condizioni per l'accesso all'indennizzo)</i>
1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:	1. <i>Identico.</i>

¹⁰ Per ulteriori modifiche all'articolo 76 del TU spese di giustizia si veda l'articolo 12 del disegno di legge.

Legge 7 luglio 2016, n. 122	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'A.C. 2528
(...)	(...)
b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza;	b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore del reato abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti;
(...)	(...)

Legge 7 luglio 2016, n. 122	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'A.C. 2528
Art. 13 <i>(Domanda di indennizzo)</i>	Art. 13 <i>(Domanda di indennizzo)</i>
1. La domanda di indennizzo è presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:	1. <i>Identico:</i>
a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;	a) <i>identico;</i>
b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza;	b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è

Legge 7 luglio 2016, n. 122	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'A.C. 2528
	stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis;	c) <i>identico</i> ;
d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.	c) <i>identico</i> ;
2. La domanda deve essere presentata nel termine di centoventi giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.	2. <i>Identico</i> .

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'A.C. 2528
Art. 76 <i>(Condizioni per l'ammissione)</i>	Art. 76 <i>(Condizioni per l'ammissione)</i>
(...)	(...)
<i>4-quater.</i> I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.	<i>4-quater.</i> I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.
(...)	(...)

Articolo 5

(Modifiche in materia di ordinamento penitenziario)

L'**articolo 5**, come modificato al Senato, interviene sul regime di **concessione dei benefici penitenziari** nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere, subordinandola alla valutazione giudiziale positiva dei **risultati dell'osservazione scientifica della personalità** del detenuto o internato, condotta per almeno un anno. La disposizione introduce, inoltre, l'obbligo di dare immediata **comunicazione alla persona offesa** dei **provvedimenti** applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l'uscita del condannato dall'**istituto penitenziario**. Analoga comunicazione è prescritta nei confronti dei **prossimi congiunti** della persona offesa deceduta in conseguenza del reato di femminicidio o di omicidio aggravato. Infine, con una modifica intervenuta nel corso dell'esame presso il Senato, è stata prevista una **riduzione della durata massima dei permessi premio** concessi ai **minori di età condannati per il reato di femminicidio**.

L'**articolo 5**, reca modifiche alla legge n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario).

In particolare, il **n. 1) della lettera a)** del comma 1 dell'articolo in commento incide sull'**art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario**, al fine di estendere il regime di concessione dei benefici penitenziari previsto dal comma *1-quater* di tale disposizione ai condannati e agli internati per i seguenti reati:

- **maltrattamenti contro familiari e conviventi**, se commessi con armi ovvero in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza, di persona con disabilità, nonché se dal fatto deriva una lesione grave, gravissima o la morte della persona offesa (art. 572 c.p., commi secondo e terzo);
- **omicidio** (art. 575 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale¹¹);

¹¹ Gli articoli 576 e 577 del codice penale prevedono che l'omicidio sia punito con la pena dell'ergastolo qualora ricorrano alcune circostanze aggravanti, specificamente indicate. In particolare, le aggravanti richiamate dalla norma in esame riguardano il fatto commesso: contro l'ascendente o il discendente, se si è agito per motivi abietti o futili ovvero adoperando sevizie o agendo con crudeltà o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione (art. 576, primo comma, n. 2); in occasione della commissione di taluno dei delitti i maltrattamenti, deformazione permanente del viso,

- **femminicidio** (art. 577-bis c.p.);
- **atti persecutori**, se commessi con armi o da persona travisata, ovvero a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità (art. 612-bis c.p.).

Dall'estensione dell'ambito di applicazione del comma 1-*quater*, operato dalla novella in commento, discende, nello specifico, che i condannati e gli internati per i suddetti delitti potranno accedere al **lavoro esterno**, ai **permessi premio** e alle **misure alternative alla detenzione** – esclusa la liberazione anticipata – previste dall'ordinamento penitenziario, **solo all'esito dell'osservazione scientifica della personalità** svolta per **almeno 1 anno** e condotta collegialmente, anche con la partecipazione di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti.

Con la modifica in esame viene, inoltre, espressamente stabilito che la concessione di benefici nei confronti dei condannati per i reati individuati dal comma 1-*quater* è subordinata ad una **valutazione positiva** da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità.

Come noto, l'**articolo 4-bis** è stato introdotto nell'ordinamento penitenziario ad opera del decreto-legge n. 152 del 1991. La disposizione risponde alla *ratio* di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata e altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati "comuni", subordinando l'accesso alle **misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario** a determinate condizioni.

In particolare, il **comma 1-quater, oggetto di modifica**, è stato introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*), convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38.

Tale disposizione stabilisce che i **benefici** dell'assegnazione al lavoro esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario, ad eccezione della liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti o internati per una serie di

prostitutione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo (art. 576, primo comma, n. 5); dall'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa (art. 576, primo comma, n. 5.1); contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (art. 577, primo comma, n. 1); contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato, nei casi di adozione di maggiorenne, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta (art. 577, secondo comma).

delitti **solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità** condotta collegialmente per **almeno un anno**. La previsione si applica, in forza della formulazione vigente, ai condannati per i reati di:

- ✓ deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.);
- ✓ prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pornografico e iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (artt. 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinquies* c.p.);
- ✓ violenza sessuale, salvo che il fatto sia di minore gravità, (art. 609-*bis* c.p.), e relative fattispecie aggravate (art. 609-*ter* c.p.);
- ✓ atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne (artt. 609-*quater* e 609-*quinquies* c.p.);
- ✓ violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.);
- ✓ adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Come di recente ribadito dalla Corte di cassazione (Sez. I, n. 9228 del 2022), la **giurisprudenza di legittimità** ha costantemente affermato la necessità dello svolgimento del periodo di osservazione scientifica della personalità, individuando in tale elemento una «**condizione di ammissibilità** della domanda di misure alternative **che non ammette equipollenti** e che dunque non può essere surrogato dallo svolgimento di un programma di recupero psicologico effettuato in libertà».

In particolare, nell'ambito di tale indirizzo interpretativo, è stato sottolineato che «in tema di misure alternative alla detenzione in favore dei condannati per reati di violenza sessuale, il **giudizio favorevole alla concessione dei benefici deve essere espresso esclusivamente sulla base dell'osservazione scientifica della personalità**, svolta per un anno e condotta collegialmente, che non ammette equipollenti, in quanto solo tale valutazione consente il **superamento della presunzione di pericolosità** prevista per determinate categorie di delitti. (Sez. I, n. 12138 del 2018; Sez. I, n. 39985 del 2019).

Inoltre, la Corte di cassazione ha stabilito che «è **manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale** della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-*bis*, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., laddove prevedono che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per il delitto previsto dall'art. 609-*quater* c.p. solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno e che, ove il reato sia commesso in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui al successivo art. 13-*bis*, in quanto la fissazione di un **tempo minimo di osservazione, maggiore rispetto a quello previsto per gli altri condannati**, è volta ad assicurare una **verifica completa della personalità** del reo e la valutazione del percorso riabilitativo **trova giustificazione nella finalità rieducativa del vincolo**» (Sez. I, n. 23822 del 2020).

• **L'osservazione scientifica della personalità del condannato e dell'internato**

Nel sistema penitenziario nato dalla riforma del 1975, l'osservazione scientifica della personalità rappresenta il metodo attraverso cui l'Amministrazione consegue l'**individualizzazione del trattamento penitenziario**, finalizzato al reinserimento sociale del condannato.

Secondo la definizione fornita dall'art. 13 dell'ordinamento penitenziario, l'osservazione scientifica della personalità è predisposta, nei confronti dei condannati e degli internati, allo scopo di rilevare le eventuali carenze psicofisiche o le altre cause della commissione del reato e al fine di proporre un idoneo programma di reinserimento. In particolare, tale disposizione precisa che, nell'ambito dell'osservazione, è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione circa il fatto criminoso commesso, le motivazioni e le conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché le possibili azioni di riparazione.

Più nello specifico, l'osservazione è condotta sulla base della **metodologia** stabilita dall'art. 27 del D.P.R. n. 230 del 2000 (regolamento di esecuzione), che comprende:

- **acquisizioni documentali** di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali;
- lo **svolgimento di colloqui** con il soggetto sottoposto ad osservazione sulla base dei dati acquisiti, finalizzati a stimolare una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni, sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione della pena e viene proseguita nel corso di essa. Nella prima fase, l'attività è specificamente rivolta alla **formulazione del programma individualizzato di trattamento**, il quale è compilato nel termine di nove mesi; successivamente, nel corso del trattamento, l'osservazione è diretta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.

L'osservazione è svolta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento di esecuzione dall'**équipe di osservazione**, composta da personale dipendente dell'amministrazione e, se necessario, anche dai professionisti indicati nell'art. 80 dell'ordinamento penitenziario. Si tratta, in particolare, di esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, sotto il coordinamento e la responsabilità del direttore dell'istituto. Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto, cui spetta anche il compito di coordinarle.

L'équipe di osservazione, ai sensi dell'art. 29 del regolamento di esecuzione, si riunisce per redigere la **relazione di sintesi dell'osservazione scientifica** della personalità contenente **una proposta di programma di trattamento** che dovrà essere approvata con decreto dal magistrato di sorveglianza (art. 69, comma 5, ord. pen.).

Il programma di trattamento consiste nell'insieme degli interventi rieducativi che gli operatori penitenziari propongono di attuare nei confronti del condannato o internato nel corso dell'esecuzione della pena.

Il gruppo tiene, successivamente, **riunioni periodiche**, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Si ricorda che l'art. **13-bis dell'ordinamento penitenziario**, rubricato “*Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori*”, prevede la possibilità di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Tale possibilità è riconosciuta ai condannati per una serie di delitti sessuali in danno di minori, nonché per fattispecie espressive della violenza di genere, quali i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), di deformazione mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.), di violenza sessuale, anche di gruppo (artt. 609-*bis* e 609-*octies* c.p.) e di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.).

Il n. 2) della lettera **a)** del comma 1, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, inserisce all'interno del comma 2-*bis* dell'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario un'ulteriore previsione. In particolare, viene stabilito che con esclusivo riferimento ai condannati o internati per il nuovo **delitto di femminicidio** (art. 577-*bis* c.p.), la concessione dei **benefici penitenziari** debba essere preceduta dalla acquisizione, da parte del magistrato di sorveglianza o del tribunale di sorveglianza:

- di **informazioni** in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di **prossimi congiunti** della persona offesa deceduta in conseguenza del reato;
- di notizie circa le eventuali **iniziative intraprese dall'interessato** a favore dei medesimi prossimi congiunti;
- delle **dichiarazioni** che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere.

Si prevede, inoltre, che in occasione delle suddette dichiarazioni, i **prossimi congiunti siano invitati ad indicare un recapito**, anche telematico, presso il quale intendono ricevere le comunicazioni, relative all'applicazione di misure alternative alla detenzione o analoghi benefici che comportano la fuoriuscita dall'istituto penitenziario, di cui **all'articolo 58-sexies, comma 2**, introdotto dal disegno di legge in esame (sul quale, v. *infra*).

Il comma 2-*bis* dell'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, nell'ambito del quale viene inserita la suddetta previsione, stabilisce che il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide, sulla concessione dei benefici, una volta acquisite dettagliate informazioni dal questore e, in ogni

caso, dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla richiesta di tali informazioni.

Dall'impiego dell'avverbio “altresì” da parte della nuova disposizione e in assenza di ulteriori specificazioni sul punto, sembrerebbe che anche le informazioni in ordine alla posizione dei prossimi congiunti debbano essere acquisite dal questore e che a quest'ultimo spetti raccoglierne le eventuali dichiarazioni, nonché le indicazioni del recapito presso il quale deve essere inviata la comunicazione prevista dall'art. 58-sexies.

Con riferimento alle informazioni circa eventuali iniziative intraprese dall'interessato e alle dichiarazioni, la disposizione fa riferimento, rispettivamente, ai “medesimi” prossimi congiunti e a “gli stessi prossimi congiunti”. Si valuti l'opportunità di chiarire se tali riferimenti siano volti a circoscrivere l'ambito di applicazione della disposizione ai soli prossimi congiunti presenti nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, ovvero siano da intendersi quali rinvii ai “prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto”.

La lettera b) del comma 1, introdotta al Senato, inserisce nell'art. 30-ter dell'ordinamento penitenziario un nuovo comma 2-bis, con il quale la **durata per i permessi premio concessi ai condannati minori di età per il reato di femminicidio** (art. 577-bis c.p.) viene limitata rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Ai sensi dell'articolo 30-ter dell'ordinamento penitenziario, i permessi premio possono essere concessi, in misura non superiore ogni volta a 15 giorni, ai condannati che hanno tenuto regolare condotta, avendo manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali, e non risultino socialmente pericolosi. La durata dei permessi non può superare complessivamente 45 giorni in ciascun anno di espiazione.

Con riferimento ai **condannati minori di età**, il comma 2 stabilisce che la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i **30 giorni** e la durata complessiva non può eccedere i **100 giorni in ciascun anno di espiazione**.

In deroga al termine ordinario, la disposizione in commento stabilisce che, in caso di condanna per il reato di femminicidio, la durata dei permessi premio concessi ai minorenni non possa eccedere ogni volta i **20 giorni** e che la **durata complessiva** non possa superare i **70 giorni in ciascun anno di espiazione**.

Si ricorda che la Corte costituzionale, pronunciandosi sul regime preclusivo alla concessione dei benefici penitenziari prescritto dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, ha affermato che il permesso premio, almeno per le pene medio-lunghes, rappresenta un peculiare istituto del complessivo programma di trattamento (sent. 253 del 2019). Esso consente «al detenuto, a fini rieducativi, i primi spazi di libertà» (sent. n. 188 del 1990), mostrando perciò una «**funzione “pedagogico-propulsiva”**» (sentt. n. 504 del 1995, n. 445 del 1997 e n. 257 del 2006), e permette l'osservazione da parte degli operatori penitenziari degli effetti sul condannato del temporaneo ritorno in libertà (sentenza n. 227 del 1995). Più precisamente, la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 149 del 2018) ha indicato come criterio costituzionalmente vincolante quello che richiede una **valutazione individualizzata e caso per caso nella materia dei benefici penitenziari**, sottolineando che essa è particolarmente importante al cospetto di presunzioni di maggiore pericolosità legate al titolo del reato commesso (sent. n. 90 del 2017). Ove non sia consentito il ricorso a criteri individualizzanti, l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo (sent. n. 257 del 2006), in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena (sent. n. 255 del 2006).

La **lettera c)** del comma 1 dell'articolo in commento, come modificata al Senato, inserisce, nell'ordinamento penitenziario, un **nuovo articolo 58-sexies**, rubricato *“Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti”*.

La nuova disposizione prevede un **obbligo di comunicazione** avente ad oggetto i provvedimenti con i quali venga disposto l'accesso a misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi che comportano **l'uscita dall'istituto** in favore di condannati o internati per i seguenti delitti:

- **omicidio** (art. 575 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale¹²), **se commesso nella forma tentata**;
- **femminicidio** (art. 577-bis c.p.), **se commesso nella forma tentata**;
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- interruzione di gravidanza non consensuale, commesso come per fatto commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali (art. 593-ter, sesto comma, c.p.)¹³;

¹² Si veda la precedente nota n. 1.

¹³ Si tratta della circostanza aggravante introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. e) del disegno di legge in esame.

- violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.), e relative fattispecie aggravate (art. 609-*ter* c.p.);
- atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne (artt. 609-*quater* e 609-*quinquies* c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.);
- atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi (art. 612-*ter* c.p.);
- lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.), nelle ipotesi aggravate (ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del codice penale¹⁴⁾.

L'espressione «**misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto**», impiegata al fine di delimitare l'ambito di applicazione degli obblighi informativi, è stata mutuata, come sottolineato dalla Relazione illustrativa, dalla previsione di cui all'art. 69-*bis* dell'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata e ha portata omnicomprensiva.

Si ricorda che le misure alternative alla detenzione sono le seguenti:

- ✓ l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare ordinaria e speciale, nonché le misure alternative per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, disciplinate dal Capo VI del Titolo I dell'Ordinamento penitenziario;
- ✓ l'affidamento in prova “terapeutico” previsto dall'art. 94 del d.p.r. 309/1990 (Testo unico in materia di stupefacenti);
- ✓ la liberazione condizionale, regolata dall'art. 176 del codice penale e ricondotta nel *genus* delle misure alternative dalla Corte costituzionale (sent. 273 del 2001);
- ✓ l'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16 del d.lgs. 286/1998 (Testo unico in materia di immigrazione).

Nella categoria dei benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, possono, invece, ricomprendersi: i permessi premio; il lavoro esterno; la liberazione anticipata.

Nello specifico, il nuovo art. 58-*sexies* stabilisce, al comma 1, che tali provvedimenti siano immediatamente comunicati, dal giudice che li ha adottati, alla **persona offesa** indicata nella sentenza di condanna. Il diritto

¹⁴ In particolare, tra le aggravanti richiamate dalla norma in esame, oltre a quelle già ricostruite nella nota n.1, vi è la circostanza prevista dall'art. 585, quarto comma, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. *d*), del disegno di legge in esame e applicabile quando il è fatto commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

di ricevere la comunicazione è, tuttavia, subordinato all'avvenuta presentazione di una **apposita richiesta**, contenente l'indicazione del **recapito, anche telematico, presso il quale si intende ricevere la comunicazione**.

Come specificato nella relazione illustrativa, l'intervento ricalca il modello dell'articolo 299, comma 2-bis, c.p.p., con il quale è stato introdotto, per la vittima di reati da codice rosso, il diritto di essere informata anche nei casi in cui viene concesso un beneficio penitenziario.

Un analogo **obbligo di comunicazione** è previsto, dal comma 2 del nuovo art. 58-sexies, **a favore dei prossimi congiunti della persona offesa deceduta** in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto. L'obbligo ha, in particolare, ad oggetto i provvedimenti di concessione di misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano **l'uscita dall'istituto**, in relazione ai delitti di:

- **omicidio** (art. 575 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale¹⁵⁾);
- **femminicidio** (art. 577-bis c.p.).

Tale obbligo è circoscritto alle ipotesi in cui i prossimi congiunti della persona offesa ne abbiano fatto **richiesta**, in occasione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2-bis, secondo periodo, come introdotto dall'articolo in commento (su cui v. *supra*) attraverso l'indicazione del recapito anche telematico presso il quale ricevere la comunicazione.

Ordinamento penitenziario (L. 354/1975)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 5 dell'A.C. 2528
Art. 4-bis <i>(Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti)</i>	Art. 4-bis <i>(Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti)</i>
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i	1. Identico.

¹⁵ Si veda la precedente nota n. 1.

Ordinamento penitenziario (L. 354/1975)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 5 dell'A.C. 2528
<p>seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-<i>ter</i> della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-<i>bis</i> e 416-<i>ter</i> del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-<i>bis</i>, primo comma, 600-<i>ter</i>, primo e secondo comma, 601, 602, 609-<i>octies</i> e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-<i>bis</i> del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-<i>nonies</i> e 17-<i>bis</i> del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il</p>	

Ordinamento penitenziario (L. 354/1975)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 5 dell'A.C. 2528
profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.	
Commi 1-bis a 1-ter <i>(Omissis)</i>	<i>Identici</i>
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.	1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.
Commi 1-quinquies e 2 <i>(Omissis)</i>	<i>Identici</i>
2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.	2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. Al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresì le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il

Ordinamento penitenziario (L. 354/1975)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 5 dell'A.C. 2528
	quale il condannato o l'internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati ad indicare un recapito, anche telematico presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 58-sexies, comma 2. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
(...)	(...)

Articolo 6

(Campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di stupefacenti)

L'**articolo 6**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la possibilità di promuovere **campagne di sensibilizzazione** e di **iniziativa e formative** e didattiche in ordine alla pericolosità dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza, al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale.

Più nel dettaglio il **comma 1** prevede che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della loro autonomia e delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono promuovere **campagne di sensibilizzazione** in ordine alla **pericolosità dell'utilizzo di sostanze stupefacenti**, psicotrope o comunque sostanze atte ad alterare la coscienza, allo scopo di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale.

Il **comma 2** prevede che per le medesime finalità gli **istituti scolastici** secondari di primo e secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, possono sostenere **iniziativa e formative e didattiche** volte a evidenziare i rischi derivanti dall'uso degli stupefacenti, in particolare sulle

tipologie di droghe e sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale.

Articolo 7

(Linee guida e raccomandazioni per contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti)

L'**articolo 7**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un **tavolo tecnico permanente** al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti.

Più nel dettaglio il **comma 1** - al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti - prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un **tavolo tecnico permanente** composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno nonché da esperti con comprovata esperienza in materia di sostanze stupefacenti (**comma 1**).

Ai componenti del tavolo tecnico permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati né rimborsi di spese (**comma 2**).

Articolo 8

(Rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica)

L'articolo 8, come modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede un potenziamento delle **iniziative formative**, per i **magistrati** e in **ambito sanitario**, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

Più nel dettaglio il **comma 1** apporta una serie di modifiche all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168.

L'articolo 6 della legge n. 168, al **comma 1**, prevede, in linea con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, la predisposizione, da parte dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, di apposite **linee guida nazionali al fine di orientare un'adeguata ed omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza**. La disposizione fa salvo quanto già previsto dall'art. 5 della legge n. 69/2019 per la formazione degli operatori delle forze di polizia. Al **comma 2**, l'articolo 6 prevede, invece, che nelle **linee programmatiche** che il Ministro della giustizia annualmente propone alla **Scuola superiore della magistratura**, ai sensi dell'articolo 5 del [decreto legislativo n. 26 del 2006](#), siano inserite **specifiche iniziative formative** in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. Si rammenta che l'articolo 5, comma 2, del citato d.lgs. n. 26 del 2006, dispone che il Ministro della giustizia e il [Consiglio superiore della magistratura](#) propongano annualmente delle **linee programmatiche** al fine dell'adozione del **programma annuale dell'attività didattica** da parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura. Si ricorda, a tal proposito, che, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) e n) del citato d.lgs. n. 26/2006, la Scuola Superiore della magistratura organizza seminari di aggiornamento professionale e di formazione per i magistrati e per gli altri operatori della giustizia.

La **lettera a) del comma 1**, come modificata al Senato, interviene sul comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 168, specificando che **la formazione**, che si svolge in sede nazionale e in sede decentrata, deve avere **ad oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno** e la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle

vittime, nonché di una efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica. Tale formazione di cui è assicurata la **multidisciplinarietà** è curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell'albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura. È garantito l'equilibrio tra i sessi dei formatori.

Il testo originario del disegno di legge si limitava a prevedere che la formazione potesse avere ad oggetto anche la promozione di modalità di **interazione con le persone offese** idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di una efficace collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica.

Si rammenta che le sedi didattiche della Scuola superiore della magistratura, individuate con D.M. 6 giugno 2022, pubblicato il 16 agosto 2022 nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, sono:

- Roma, in via San Vincenzo n. 32;
- Napoli, in “Castel Capuano”;
- Scandicci (Firenze), nella “Villa Castel Pulci”.

Il Comitato direttivo della Scuola si riunisce, di regola, presso la sede di Roma.

La **lettera b)**, come modificata nel corso dell'esame al Senato, aggiunge poi sempre all'articolo 6 della legge n. 168 un ulteriore comma (comma 2-*bis*), con il quale si prevede l'**obbligatoria partecipazione** ad almeno uno dei corsi formativi specifici per i **magistrati** con funzioni di merito o di legittimità, assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse;

Il **comma 2** dell'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di **formazione continua in medicina** (ai sensi dell'articolo 16-*bis* del [d.lgs. n.502 del 1992](#)), la Commissione nazionale per la formazione continua deve disporre che l'aggiornamento periodico dei **professionisti sanitari** sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

Legge 24 novembre 2023, n. 168	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 8 dell'A.C. 2528
<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>(Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>(Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)</i></p>
<p>1. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.</p>	<p>2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Tale formazione si svolge in sede nazionale e</p>

Legge 24 novembre 2023, n. 168	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 8 dell'A.C. 2528
	<p>decentrata e ha ad oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto dell'entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di un'efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica. La formazione è multidisciplinare ed è curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell'albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura. È garantito l'equilibrio tra i sessi dei formatori.</p>
	<p>2-bis. La partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici di cui al comma 2 è obbligatoria per i magistrati con funzioni di merito o di legittimità assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse.</p>

Articolo 9

(Accesso delle vittime minorenni ai centri antiviolenza)

L'articolo 9, introdotto al Senato, consente alle **vittime di violenza** che hanno compiuto gli **anni quattordici** di poter **accedere ai centri antiviolenza** senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento.

L'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame al Senato, inserisce nel decreto legge n. 93 del 2013 (conv. legge n. 119 del 2013), il nuovo articolo **5-ter**, il quale prevede che le **vittime minorenni di violenza** che hanno compiuto gli **anni quattordici** possono **accedere ai centri antiviolenza** senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento.

L'Intesa Stato-Regioni sui centri antiviolenza del 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 novembre 2022, stabilisce i **requisiti minimi per i centri antiviolenza** e le case rifugio, con l'obiettivo di garantire un'accoglienza qualificata e un supporto efficace alle donne vittime di violenza. L'intesa mira a uniformare i servizi offerti su tutto il territorio nazionale, promuovendo la collaborazione tra istituzioni e associazioni. L'articolo 4 dell'Intesa nel definire i servizi minimi, prevede che ciascun centro debba garantire a titolo gratuito, almeno i seguenti servizi:

- Ascolto: colloqui telefonici, online e/o incontri in presenza;
- Informazione: dopo un primo ascolto è importante dare le prime informazioni utili alla donna rispetto al percorso che può co-costruire con il Centro e ai suoi diritti rispetto alla legge vigente;
- Orientamento sociale: sostegno, accoglienza e accompagnamento alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui strutturati volti a co-costruire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza;
- Supporto psicologico: sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere, i presidi sanitari di base ed i servizi territoriali aventi personale adeguatamente formato;
- Supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti;
- Raccordo con le case rifugio anche ai fini dell'inserimento.

Articolo 10

(Modifiche alle disposizioni in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero)

L'**articolo 10** reca le **modifiche di coordinamento delle norme di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero conseguenti all'introduzione del reato di femminicidio e delle aggravanti** per fatto commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, nonché alle modifiche procedurali previste dal disegno di legge.

L'**articolo 10** è volto a coordinare le disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, di cui al **decreto legislativo n. 106 del 2006**, con le novità normative recate dal disegno di legge in commento, segnatamente dagli articoli 1 e 3 (su cui v. *supra*).

Le modifiche apportate incidono in particolare sulla **titolarità dell'azione penale**, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo (modificato dal comma 1, lett. *a*), dell'articolo in commento), e sull'**attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello**, di cui all'art. 6 del citato decreto (modificato dalla lett. *b*)).

Si ricorda che il comma 2-*bis* dell'art. 2 ed il comma 1-*bis* dell'art. 6, del decreto legislativo n. 106 del 2006, oggetto di modifica, sono stati introdotti dalla recente [legge n. 122/2023](#) (per approfondimenti v. relativo [dossier](#) del Servizio Studi).

Per quanto riguarda l'**art. 2 del d.lgs. 106/2006**, la lett. *a*) sostituisce integralmente il **comma 2-*bis***, che **attribuisce al procuratore della Repubblica il potere di revocare**, con provvedimento motivato, **l'assegnazione** per la trattazione del procedimento concernente uno dei delitti ivi previsti **qualora il magistrato assegnatario non proceda**, entro il termine di **3 giorni** dall'iscrizione della notizia di reato, **all'assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia**, come disposto dall'articolo 362, comma 1-*ter*, c.p.p. (anch'esso modificato dal disegno di legge in commento, v. *supra*, art. 3, comma 1, lett. *p*)).

Più nel dettaglio, il **comma 1-*ter* dell'art. 362 c.p.p.**, introdotto dalla legge del codice rosso (n. 69/2019) e poi modificato dalla legge di riforma del processo penale (n. 134/2021), che ha inserito nell'elenco dei reati ivi contenuto il delitto di omicidio in forma tentata, impone al pubblico

ministero di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato; tale **termine è derogabile solo nel caso in cui sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini**, anche nell'interesse della persona offesa.

Attualmente il potere di revoca è riconosciuto per i procedimenti relativi ai delitti di:

- omicidio (art. 575 c.p.);
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e relative fattispecie aggravate (art. 609-ter c.p.);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- lesione personale (art. 582 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale)¹⁶;
- deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale)¹.

Il potere di revoca riguarda non solo i **delitti consumati** ma anche quelli **tentati** (ad eccezione dell'omicidio per il quale può applicarsi esclusivamente al tentativo).

¹⁶ Gli articoli 576 e 577 del codice penale prevedono che l'omicidio sia punito con la pena dell'ergastolo qualora ricorrano alcune circostanze aggravanti, specificamente indicate. In particolare, le aggravanti richiamate dalla norma in esame riguardano il fatto commesso: contro l'ascendente o il discendente, se si è agito per motivi abietti o futili ovvero adoperando sevizie o agendo con crudeltà o quando è adoperato un mezzo benefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione (art. 576, c. 1, n. 2); in occasione della commissione di taluno dei delitti i maltrattamenti, deformazione permanente del viso, prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo (art. 576, c. 1, n. 5); dall'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa (art. 576, c. 1, n. 5.1); contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (art. 577, c. 1, n. 1); contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (art. 577, c. 2).

Alla luce delle modifiche introdotte dalla lettera *a*) dell'articolo in commento, l'**elenco dei delitti per i quali è previsto il potere di revoca dell'assegnazione viene integrato con i seguenti reati:**

- **femminicidio** (nuovo art. 577-*bis* c.p.);
- **interruzione di gravidanza non consensuale** (art. 593-*ter* c.p.), nell'**ipotesi aggravata** di cui al sesto comma, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. *e*) (per fatto commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali);
- **diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi** (art. 612-*ter* c.p.);
- **fattispecie aggravate ai sensi dell'art. 585, quarto comma, c.p.** (v. art. 1, comma 1, lett. *d*)) per fatto commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, relative ai reati di **lesione personale** (art. 582 c.p.), lesione personale **grave o gravissima** (art. 583 c.p.), pratiche di **mutilazione** degli organi **genitali femminili** (art. 583-*bis* c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante **lesioni permanenti al viso** (art. 583-*quinquies* c.p.) e **omicidio preterintenzionale** (art. 584 c.p.).

Con riferimento alla **fattispecie di tentato omicidio** il potere di revoca viene invece **circoscritto alle ipotesi aggravate** ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

L'art. 10, comma 1, lettera *a*), avendo sostituito integralmente il comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 106 del 2006 **sopprime** altresì **gli ultimi due periodi del medesimo comma 2-*bis*** che prevedono la **possibilità per il magistrato che ha subito la revoca** delle indagini **di presentare osservazioni** scritte al procuratore della Repubblica entro tre giorni dalla comunicazione della revoca nonché **l'obbligo, per il medesimo procuratore della Repubblica, di procedere all'assunzione di informazioni** dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia direttamente ovvero mediante **assegnazione** del procedimento **ad un altro magistrato dell'ufficio**, sempre facendo salve le eventuali

imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Con riferimento all'**art. 6 del d.lgs. 106/2006**, l'art. 10, comma 1, lett. *b*), aggiunge un periodo finale al **comma 1-bis**, disponendo che, nell'ambito dei **dati che il procuratore generale presso la corte di appello è tenuto ad acquisire dalle procure del distretto**, siano ricompresi anche quelli relativi ai casi in cui la persona offesa abbia chiesto di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.

L'inserimento di tale periodo è strettamente **consequenziale alla modifica apportata al medesimo art. 362, comma 1-ter, c.p.p.**, dall'art. 3, comma 1, lett. *p*), n. 5), in base alla quale il p.m. deve provvedere personalmente all'audizione della persona offesa qualora quest'ultima ne abbia fatto tempestiva e motivata richiesta, salvo la possibilità di delega alla polizia giudiziaria, sempre che non si proceda per il reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, quarto comma, c.p., aggravato (v. scheda art. 3, *supra*).

Si ricorda che l'attuale formulazione del comma 1-bis dell'art. 6 del d.lgs. 106/2006 si prevede che il procuratore generale presso la corte di appello acquisisca trimestralmente dalle procure della Repubblica del distretto i **dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa** e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p.; la raccolta dei dati è finalizzata altresì all'invio, con cadenza almeno semestrale, di una **relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione**.

Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (D.Lgs. 106/2006)	
Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 10 dell'A.C. 2528
Art. 2. <i>(Titolarità dell'azione penale).</i>	Art. 2. <i>(Titolarità dell'azione penale).</i>
1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi.	1. <i>Identico.</i>

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.	
2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica.	2. <i>Identico.</i>
2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica.	2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento

<p>Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale.</p>	<p>motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale.</p>
<p>Art. 6. <i>(Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello)</i></p>	<p>Art. 6. <i>(Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello)</i></p>
<p>1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.</p>	<p>1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale. Sono specificamente acquisiti anche i dati</p>

	<p>relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.</p>
--	--

Articolo 11

(Disposizioni sulla registrazione a debito)

L'articolo 11 estende l'applicazione della c.d. “**registrazione a debito**” ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di omicidio di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, n. 1, o secondo comma, o di femminicidio di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale. Individua, inoltre, un regime transitorio con salvezza dei pagamenti già effettuati.

L'articolo 11, comma 1 del disegno di legge in esame modifica la disposizione di cui all'articolo 59, comma 1, lett. *d*), del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 1986) **estendendo l'applicazione della c.d. “registrazione a debito”, con esclusivo riferimento alla parte danneggiata**, ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di omicidio (art. 575 c.p.) commessi ai danni, tra gli altri, del coniuge o dell'altra parte dell'unione civile o di persona stabilmente convivente (art. 577, comma 1, n. 1, o comma 2, c.p.), nonché ai fatti di femminicidio di cui al nuovo articolo 577-*bis* del codice penale.

Mediante l'introduzione di tale regime di favore, si dispone che **non devono essere pagate le tasse sul risarcimento dovuto** alle vittime di omicidio e femminicidio finché queste ultime non lo ricevono in concreto, al fine di non gravare di ulteriori spese coloro che sono danneggiati dai delitti citati. Attualmente, la lett. *d*) dell'articolo 59 contempla solo le ipotesi di sentenze e altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.

L'applicazione dell'imposta di registro citata è stabilita dal d.P.R. n. 131 del 1986, nell'allegata Tariffa che alla Parte I, articolo 8, comma 1 prevede l'imposta riferita agli «Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione».

La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2025 diretti a dare esecuzione alla condanna di risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli

575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, n. 1, e secondo comma c.p. (**comma 3**).

La prenotazione a debito è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento immediato, ai fini del successivo eventuale recupero. Il disegno di legge ha l'obiettivo di prevedere un regime di favore che consente di procedere alla **registrazione delle sentenze che condannano al risarcimento del danno** prodotto da fatti di reato, **senza contemporaneo pagamento delle imposte di registro dovute**.

Secondo la normativa attualmente in vigore, ai sensi dell'[articolo 59, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986](#) si registrano a debito, ossia senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:

- a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
- b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
- c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;
- d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.**

Alla luce di una risposta fornita dall'[Agenzia delle Entrate \(n. 186/2023\)](#) ad un'istanza di interpello in ordine al contenuto della norma di cui agli articoli 59, comma 1, lettera *d*) e 60, comma 2 del Testo unico, si deduce che, mediante la disposizione di cui alla lett. *d*), il legislatore ha previsto una **deroga** al generale principio della solidarietà nel pagamento dell'imposta di registro, prevedendo che l'imposta non possa essere recuperata nei confronti del danneggiato. Nella sentenza che impone il risarcimento del danno deve essere indicata la parte obbligata a detto risarcimento, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.

Occorre specificare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale ([ordinanza Cass. Civ., 13 aprile 2021, n. 9618](#) e sentenza [Cass. Civ., Sez. V, n. 1296 del 2020](#)), la previsione di cui alla lett. *d*) dell'articolo 59 concernente la prenotazione a debito comprende «tutti i fatti che possano astrattamente configurare un'ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze in parola siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale». La giurisprudenza di legittimità ritiene, inoltre, «che il fatto può essere apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l'imputazione in sede penale o la contestuale trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per l'esercizio della relativa azione». Pertanto, per determinare la prenotazione a debito, è sufficiente che vi siano fatti

obiettivamente rilevanti sotto il profilo penale. In tal modo, si evita che il danneggiato venga chiamato a pagare l'imposta di registro, in virtù del vincolo di solidarietà citato in precedenza.

Il **comma 2 dell'articolo 11** dispone che non si fa luogo al rimborso di somme già corrisposte dal creditore all'amministrazione finanziaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la registrazione degli atti giudiziari, tra cui le sentenze di risarcimento del danno e i collegati atti esecutivi della stessa. Pertanto, tale disposizione produce effetti solo limitatamente agli atti non ancora divenuti definitivi.

Infine, al **comma 4 dell' articolo in esame** è indicata la **copertura finanziaria**, disponendosi che agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 900.000 euro per l'anno 2025 e 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (d.P.R. n. 131/1986)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 11 dell'A.C. 2528
Art. 59 <i>(Registrazione a debito)</i>	Art. 59 <i>(Registrazione a debito)</i>
1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:	1. <i>Identico:</i>
a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e	a) <i>identica;</i>

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (d.P.R. n. 131/1986)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 11 dell'A.C. 2528
diritti di qualsiasi natura;	
b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;	b) <i>identica</i> ;
c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;	c) <i>identica</i> ;
d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.	d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, nonché, con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, del codice penale ovvero di cui all'articolo 577-bis del codice penale.

Articolo 12

(Garanzie di accesso delle donne vittime di violenza di genere al patrocinio a spese dello Stato)

L'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende l'ammissione al **patrocinio a spese dello Stato** anche in deroga ai limiti di reddito anche alle persone offese dai reati di tentato omicidio aggravato ai sensi dell'articolo 577, comma primo, n. 1) e di tentato femminicidio.

L'articolo 12, introdotto al Senato, modifica il comma 4-ter dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (TU spese di giustizia)¹⁷ inserendo tra i reati per i quali è prevista per le persone offese **l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito** anche i delitti tentati di omicidio contro l'ascendente o il discendente, anche per effetto di adozione di minorenne, contro il coniuge (anche legalmente separato), contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad essa legata da relazione affettiva (art. 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, comma primo, n. 1) c.p.) e di femminicidio (art. 577-bis c.p.)

Attualmente, il comma 4-ter del TU spese di giustizia prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito, alle persone offese dai seguenti gravi delitti contro la persona: maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis), violenza sessuale, anche di gruppo (609-bis e 609-octies c.p.), atti sessuali con minorenni (609-quater c.p.), atti persecutori (612-bis c.p.). Inoltre, possono accedere all'istituto, se minorenni, le vittime dei reati di riduzione in schiavitù (art. 600), prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies), tratta di persone e acquisto di schiavi (artt. 601 e 602), e corruzione di minorenne (609-quinquies), adescamento di minorenni (609-undecies). Può infine accedere senza limiti reddituali al gratuito patrocinio il lavoratore straniero, persona offesa del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili.

Al riguardo si ricorda che la **Corte Costituzionale**, con **sentenza n. 1/2021**, ha dichiarato “**non fondata la questione** di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)»,

¹⁷ Per ulteriori modifiche all'articolo 76 si veda il comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge.

nella parte in cui determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.”.

La norma dichiarata legittima dalla Consulta dispone quindi l'ammissione automatica – a prescindere dai limiti di reddito – al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese da reati di violenza.

Pertanto deve affermarsi il principio secondo cui, una volta ammesso al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti, il soggetto rientrante in una delle categorie previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-ter non è tenuto ad adempiere all'obbligo di cui allo stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. d), (ovvero l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione) atteso che il soggetto è dispensato ab origine dall'allegazione della certificazione di cui all'art. 79, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 115 del 2002 (si tratta di una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini), cosicché, venuto meno tale automatismo, va parimenti escluso l'obbligo di comunicazione in capo al soggetto già ammesso (si veda a riguardo **Cassazione penale, sez. IV, sentenza 15 aprile 2020, n. 12191**).

Il **comma 2 dell'articolo 12** reca la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al **comma 1**, valutati in 56.000 euro annui a decorrere dal 2025.

Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AC 2528
Art. 76 <i>(Condizioni per l'ammissione)</i>	Art. 76 <i>(Condizioni per l'ammissione)</i>
(...)	(...)
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere	4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, nella forma tentata, 577-bis, nella forma tentata , 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di

Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AC 2528
ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo	cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo
(...)	(...)

Articolo 13

(Disposizioni di coordinamento)

L'articolo 13, modificato al Senato, reca una disposizione di coordinamento prevedendo che in tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'art. 575 c.p. ovvero in cui vi è il riferimento all'omicidio, il richiamo si intende operato anche con riferimento al **reato di femminicidio**, come introdotto dall'articolo 1. Inoltre, si inserisce **il reato di femminicidio** tra quelli per i quali è ritenuta necessaria la ricostruzione del rapporto tra l'autore e la vittima ai fini delle **rilevazioni statistiche**.

Nel dettaglio l'articolo 13, al **comma 1** dispone che in tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'art. 575 c.p., il medesimo riferimento deve intendersi anche nei confronti dell'art. 577-bis c.p.

Allo stesso modo, nelle ipotesi in cui le disposizioni di legge richiamano il reato di omicidio, il medesimo richiamo è operato anche rispetto al reato di femminicidio.

Attraverso la disposizione in commento, il legislatore ha inteso compiere un rinvio generale, e non puntuale, a tutte le norme applicabili al reato di omicidio *ex art. 575 c.p.*, estendendo tali discipline anche nei confronti della fattispecie di femminicidio disciplinata dal disegno di legge in esame (cfr. **art. 1, co. 1, lett. a**).

Esempi di rinvii generali a norme presenti nell'ordinamento sono rinvenibili anche in materia penale. A tal proposito, si può ricordare l'articolo 574-ter c.p. il quale, introdotto con il D.lgs. n. 6/2017 (Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili), prevede espressamente che “agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso” (comma 1). Inoltre, “quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso” (comma 2).

Il successivo **comma 2**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2022 relativo alle **statistiche in tema di violenza di genere**.

La legge n. 53 del 2022 disciplina la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il

fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo. In particolare l'articolo 5 istituisce un **sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia** per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato. Il comma 3 dell'articolo 5 contiene l'elenco dei **reati per i quali è ritenuta necessaria la ricostruzione del rapporto tra l'autore e la vittima**. Si tratta di delitti previsti nel libro secondo del codice penale, ad esclusione dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, regolati dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ed in particolare di delitti contro la persona, disciplinati nel Titolo XII¹⁸.

La disposizione in commento inserisce tra i reati oggetto di monitoraggio anche il delitto di femminicidio previsto dal nuovo articolo 577-*bis* c.p., come introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame (v. *supra*).

¹⁸ Più in dettaglio, l'elenco comprende i seguenti delitti:

- contro la vita e l'incolumità personale (Capo I): omicidio, anche tentato (art. 575 c.p.) e ipotesi aggravate (artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.), percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali, anche aggravate (artt. 582, 583 e 585 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), abbandono di persona minore o incapace (art. 591 c.p.);
- contro la maternità (Capo I-bis): interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593- ter c.p.);
- contro la libertà individuale (Capo III): violenza sessuale e ipotesi aggravate (artt. 609-bis e 609-ter c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.); diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi (art. 612-ter c.p.); sequestro di persona (art. 605 c.p.); violenza privata (art. 610 c.p.); violazione di domicilio (art. 614 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); minaccia (art. 612 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.);
- contro la famiglia (Titolo XI): maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 570-bis c.p.);
- contro l'amministrazione della giustizia (Titolo III): violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.);
- contro il patrimonio (Titolo XIII): danneggiamento (art. 635 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.).

Articolo 14

(*Clausola d'invarianza finanziaria*)

L'articolo 14, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 11 e 12, reca la clausola d'invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento.

L'**articolo 14** stabilisce che, salvo quanto previsto dagli articoli 4, 11 e 12 (sui quali si rinvia alle relative schede di lettura), dall'attuazione del disegno di legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Appendice

IL REATO DI FEMMINICIDIO: UN QUADRO COMPARATO

Si riportano di seguito casi di introduzione del reato di femminicidio come fattispecie autonoma in alcuni ordinamenti giuridici.

Cipro

Nel 2022, Cipro ha introdotto il reato di femminicidio attraverso una modifica alla [legge 115\(I\)/2021](#) (Legge sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e per questioni correlate), rendendo il femminicidio un crimine punibile con l'ergastolo (art. 10A).

In particolare, la legge cipriota configura il femminicidio nella condotta di «**chi cagiona la morte di una donna**» e prevede quali **aggravanti specifiche** di tale reato: la violenza da parte di un partner; la tortura o la violenza dovute a misoginia; la violenza domestica; la violenza per "motivi di onore" o di credo religioso; nonché la commissione del reato di mutilazione genitale femminile, sfruttamento sessuale, tratta di esseri umani, traffico di droga e crimine organizzato.

Malta

Con il [Bill No. 261 del 2022](#), è stato introdotto nel Codice penale (articolo 211A) il reato di "**femminicidio**". Tale disposizione prevede che, nel determinare (*sentencing*) la pena per una **persona di sesso maschile condannata per omicidio volontario o per tentato omicidio volontario di una persona di sesso femminile**, il giudice deve valutare se l'omicidio o il tentato omicidio: sia il risultato di violenza da parte di un partner con cui la vittima era o era stata legata da una relazione o sposata; sia derivato da violenza da parte di uno o più membri della famiglia; sia stato commesso per motivi misogini o "di onore", per la reputazione della famiglia, o per motivi legati alla religione o alla pratica di culti; sia stato commesso a causa di motivi legati al genere, o all'identità di genere, al sesso o all'orientamento sessuale della vittima; sia stato commesso a seguito di violenza sessuale o di atti di natura sessuale; ovvero a causa del coinvolgimento della vittima nella prostituzione, o a sfruttamento sessuale, o di tratta di esseri umani per scopi di sfruttamento sessuale.

Croazia

La Croazia, con la [legge 36/2024](#), ha introdotto nel codice penale (art. 111a) il reato di "**Omicidio di una donna**", punibile con la pena detentiva da 10 anni all'ergastolo. Tale disposizione definisce il femminicidio come **l'omicidio basato sul genere di una donna** e stabilisce che il giudice, nel determinare la pena, tenga conto del fatto che il reato è stato commesso nei confronti del partner, di una persona che l'autore del reato aveva già precedentemente maltrattato o vulnerabile, di persona che si trova in una relazione di subordinazione o dipendenza, ovvero se il reato è stato commesso in circostanze di violenza sessuale o a causa di una relazione che pone la donna in una posizione di disuguaglianza, o se esistono altre circostanze che suggeriscono che si tratti di violenza basata sul genere.

Belgio

Nel 2023, il Belgio ha approvato la legge sulla prevenzione e la lotta contro i femminicidi, gli omicidi fondati sul genere e le violenze ([*Loi sur la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences*](#)). Conosciuta comunemente come **legge «#StopFéminicide»**, si tratta di una legge-quadro con un triplice impatto (definitorio, preventivo e formativo), che si propone di instaurare una serie di meccanismi di prevenzione, di analisi e di monitoraggio del fenomeno della violenza di genere. Pur non modificando il codice penale, tale provvedimento legislativo (articolo 4, par. 2) fornisce una definizione normativa di "femminicidio", distinguendo:

- il **«femminicidio intimo»**: l'omicidio intenzionale di una donna a causa del suo genere, commesso da un partner o da un familiare in nome della cultura, del costume, della religione, di tradizione o del cosiddetto "onore" o per altri motivi;
- il **«femminicidio non intimo»**: l'omicidio intenzionale di una donna a causa del suo genere commesso da una terza persona, principalmente in un contesto di sfruttamento sessuale, di tratta di esseri umani o di traffico di esseri umani, di violenza sessuale, ovvero come parte di un *continuum* di violenza correlato a una relazione di potere ineguale o a un abuso di potere da parte dell'autore sulla vittima;
- il **«femminicidio indiretto»**: l'omicidio non intenzionale di una donna a causa del suo genere quando deriva da pratiche che causano danni alle donne;

- l'«**omicidio di genere**»: l'omicidio di una persona a causa del suo genere, o la morte di una persona risultante da pratiche dannose basate sul genere per queste persone.

Non si tratta, dunque, di una fattispecie autonoma di reato, punita diversamente dall'omicidio, ma di una definizione che incide su altri aspetti della legislazione.

Brasile

A quasi dieci anni di distanza dalla [legge 13.104 del 2015](#) che aveva per la prima volta introdotto nel codice penale la nozione di **femminicidio**, prevedendo un aumento di pena da un terzo alla metà rispetto all'omicidio al ricorrere di talune circostanze, la [legge 14.994 del 2024](#) ha reso il femminicidio un'**autonoma fattispecie di reato**, punita con la **reclusione da 20 a 40 anni**.

Secondo il **nuovo articolo 121-A del codice penale**, il femminicidio viene definito come "uccidere una donna per ragioni legate al suo sesso", ragioni che si ritengono sussistere quando il delitto implica:

- violenza domestica e familiare;
- disprezzo o discriminazione nei confronti della condizione della donna.

Restano ferme, con alcune limitate modificazioni, le **aggravanti** già previste in precedenza sotto il vigore della citata legge 13.104 del 2015 e ad esse se ne aggiungono di nuove. Tutte le aggravanti comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà.

Nello specifico, le **aggravanti** si applicano nel caso di fatti commessi:

- durante la gravidanza, nei 3 mesi successivi al parto o se la vittima è madre o tutrice di un bambino, adolescente o persona con disabilità di qualsiasi età;
- nei confronti di persona di età inferiore a 14 anni, superiore a 60 anni, affetta da disabilità o da patologie degenerative che determinino una condizione limitante o di vulnerabilità fisica o psichica;
- in presenza fisica o virtuale di un discendente o ascendente della vittima;
- in violazione delle misure di protezione urgenti previste dall'art. 22 della legge n. 11.340 del 2006, che reca norme contro la violenza domestica e familiare (ad es. la sospensione del porto d'armi, l'allontanamento dal luogo di convivenza con la vittima o il divieto di avvicinamento ai luoghi della stessa frequentati);

- in alcune circostanze previste dall'art. 121 del codice penale (omicidio), quali l'uso di veleno, fuoco, esplosivi, armi da fuoco, ovvero tramite asfissia o tortura o ancora ricorrendo ad agguati, dissimulazione o a mezzi che rendono difficile o impossibile alla vittima difendersi.

Messico

Con la *Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia*, del 19 dicembre 2006 (in vigore dal 2 febbraio 2007) è stato introdotto nell'ordinamento messicano il concetto di "**violenza femminicida**" (*violencia feminicida*).

Ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge sopra citata, la "violenza femminicida" è la forma estrema di violenza di genere contro le donne, risultato della violazione dei suoi diritti umani, in ambito pubblico e privato, caratterizzata da una serie di comportamenti misogini che possono comportare impunità sociale e da parte dello Stato, e può culminare in omicidio e altre forme di morte violenta della donna".

Nel 2012 è stata poi aggiunto un secondo comma all'art. 21 che dispone:
"Nei casi di femminicidio si applicano le sanzioni previste dalla legislazione penale sostanziale".

A tal fine, l'**art. 325** del Codice penale federale del Messico reca la definizione del reato di "femminicidio" (*feminicidio*), disponendo che:

"Commette il delitto di femminicidio chi **priva una donna della sua vita per ragioni di genere**. Si considera che esistono ragioni di genere quando concorre una delle seguenti circostanze:

- La vittima presenta segni di violenza sessuale di qualsiasi tipo;
- Alla vittima sono state inflitte lesioni o mutilazioni infamanti o degradanti, precedenti o posteriori alla privazione della vita o atti di necrofilia;
- Esistono antefatti o dati di qualsiasi tipo di violenza in ambito familiare, lavorativo, scolastico del soggetto attivo nei confronti della vittima;
- E' esistita tra il soggetto attivo e la vittima una relazione sentimentale, affettiva o di fiducia;
- Esistono dati che provano che sussistevano minacce poste in relazione con l'atto delittuoso, di molestia, o di lesioni commesso dal soggetto attivo nei confronti della vittima;
- La vittima è stata in condizioni di isolamento per un qualunque periodo di tempo precedente alla privazione della vita;

- Il corpo della vittima è esposto o esibito in luogo pubblico.

A chi commette il delitto di femminicidio sono imposti dai quaranta ai sessanta anni di prigione e dai cinquecento ai mille giorni-multa (*dias multa*).

Oltre alle sanzioni descritte nel predetto articolo, il soggetto attivo perderà tutti i diritti relativi alla vittima, inclusi quelli di carattere successorio.

Nel caso in cui non sia accertato il femminicidio, si applicheranno le norme relative all'omicidio.

Al funzionario pubblico (*servidor publico*) che ritarda od ostacola intenzionalmente o per negligenza, la procura (*procuracion*) o l'amministrazione della giustizia si applica la pena di prigione da tre a otto anni e la pena da cinquecento a millecinquecento giorni-multa (*dias multa*), inoltre è destituito e inabilitato ad occupare, da tre a dieci anni, ogni altro impiego, funzione o incarico pubblici."

Costa Rica

Con la [Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres](#) (n. 8589) approvata dall' Assemblea legislativa della Repubblica del Costa Rica il 27 aprile 2007, è stato introdotto in questo ordinamento il reato di "femmicidio" (*femicidio*).

L'art. 21 della legge sopra citata, come riformato ad opera della legge n. 9975 del 14 maggio 2021, riferendosi a tale reato, stabilisce che "Sarà punito con la pena della reclusione da venti a trentacinque anni **chiunque uccida una donna con cui abbia o abbia avuto una relazione o un legame di coppia**, sia esso matrimoniale, una unione di fatto, fidanzamento, convivenza, non convivenza, occasionale o altro analogo, anche in presenza di divorzio, separazione o rottura, purché la condotta non costituisca un reato più grave o previsto con una pena maggiore".

Il successivo articolo 21-bis, introdotto con la riforma del 2021, prevede la fattispecie di "**femminicidio in altri contesti**" prevedendo che " "Sarà punito con la pena della reclusione da venti a trentacinque anni chiunque uccida una donna maggiore o minore di età, quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) quando l'autore del reato si sia approfittato di una relazione o legame di fiducia, amicizia, parentela, autorità o di una relazione di potere che aveva con la donna vittima, o quando ciò accada all'interno delle relazioni familiari di consanguineità o affinità fino al terzo grado, che abbiano o meno condiviso lo stesso domicilio.
- b) quando l'autore del reato abbia precedenti di violenza perpetrata contro la donna vittima, nell'ambito familiare, lavorativo, scolastico, comunitario o religioso, anche se i fatti non sono stati denunciati in precedenza.
- c) quando l'autore del reato sia un cliente sfruttatore sessuale, trafficante o protettore della donna vittima.
- d) quando la donna vittima si sia rifiutata di stabilire o ripristinare con l'autore del reato una relazione o un legame di coppia permanente o occasionale, o di avere qualsiasi tipo di contatto sessuale.
- e) quando l'autore del reato compie l'atto per preparare, facilitare, consumare o occultare un reato di natura sessuale.
- f) quando l'autore del reato abbia commesso l'atto utilizzando la donna vittima come strumento di vendetta, rappresaglia o recupero di debiti nell'ambito di attività criminali organizzate, come il narcotraffico o altri reati connessi.
- g) quando l'autore del reato abbia commesso l'atto in ragione della partecipazione, del ruolo o dell'attività politica della donna vittima.

Guatemala

Con la [Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer](#) (Decreto Número 22-2008, del 9 aprile 2008) è stato disciplinato in Guatemala il reato di "femminicidio" (*femicidio*).

L'art. 3, lettera *e*), della citata legge definisce il femminicidio come "**la morte violenta di una donna, provocata nel contesto delle relazioni disuguali di potere tra uomini e donne, nell'esercizio del potere di genere contro le donne**".

L'art. 6 della legge disciplina il reato sopra richiamato stabilendo che:

"Commette il reato di femminicidio chi, nell'ambito delle relazioni di potere diseguali tra uomini e donne, cagiona la morte di una donna, a causa del suo essere donna, avvalendosi di una delle seguenti circostanze:

- a) Aver tentato senza successo di stabilire o ripristinare una relazione di coppia o di intimità con la vittima.

- b) Mantenere, nel momento in cui si perpetra il fatto, o aver mantenuto con la vittima, relazioni familiari, coniugali, di convivenza, di intimità o fidanzamento, di amicizia, di compagnia o di relazione lavorativa.
- c) Come risultato della ripetuta manifestazione di violenza nei confronti della vittima.
- d) Come risultato di rituali di gruppo, con o senza l'uso di armi di qualsiasi tipo.
- e) In disprezzo del corpo della vittima per soddisfare istinti sessuali, o commettendo atti di mutilazione genitale o di qualsiasi altro tipo di mutilazione.
- f) Per misoginia.
- g) Quando il fatto venga commesso in presenza delle figlie o dei figli della vittima.
- h) Concorso di una qualsiasi delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 132 del Codice Penale (relativo al reato di omicidio ndr.).

La persona responsabile di questo reato sarà punita con una pena detentiva da venticinque a cinquanta anni, e non potrà beneficiare di alcuna riduzione della pena per alcun motivo. Le persone accusate della commissione di questo reato non potranno usufruire di alcuna misura sostitutiva."

Cile

Con la Ley n. 21212 modifica el código penal, el código procesal penal y la ley n° 18.216 en materia de tipificación del femicidio, promulgata il 2 marzo **2020**, è stato codificato in Cile il reato di "**femmicidio**" (*femicidio*), disciplinato dagli articoli da 390-bis a 390-quater del codice penale, che si riportano di seguito.

Articolo 390 bis.

"L'uomo che uccide una donna che è o è stata sua coniuge o convivente, o con cui ha o ha avuto un figlio in comune, sarà punito con la pena della reclusione maggiore nel suo grado massimo (*presidio mayor en su grado máximo*) fino a reclusione perpetua qualificata (*presidio perpetuo calificado*)."

La stessa pena sarà applicata all'uomo che uccide una donna a causa di una relazione sentimentale o sessuale con lei, senza convivenza."

Articolo 390 ter.

"L'uomo che uccide una donna a causa del suo genere sarà punito con la pena della reclusione maggiore nel suo grado massimo fino a reclusione perpetua.

Si considererà che ci sia motivo di genere quando la morte avviene in una delle seguenti circostanze:

1. come conseguenza del rifiuto di stabilire con l'autore una relazione sentimentale o sessuale.
2. come conseguenza del fatto che la vittima eserciti o abbia esercitato la prostituzione, o altro lavoro o mestiere di natura sessuale.
3. quando il reato è stato commesso dopo aver esercitato contro la vittima qualsiasi forma di violenza sessuale, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 372 bis.
4. il fatto è stato commesso a motivo dell'orientamento sessuale, identità di genere o espressione di genere della vittima.
5. il fatto è stato commesso in qualsiasi situazione in cui si verifichino circostanze di manifesta subordinazione dovute alle disuguaglianze di potere tra l'aggressore e la vittima, o motivato da un'evidente intenzione di discriminazione."

Articolo 390 quater.

"Sono **circostanze aggravanti** della responsabilità penale per il reato di femminicidio le seguenti:

1. La vittima è incinta.
2. La vittima è una bambina o un'adolescente di età inferiore ai diciotto anni, una donna anziana o una donna con disabilità ai sensi della legge n° 20.422.
3. Il reato è stato commesso in presenza di ascendente o discendente della vittima.
4. Il reato è stato commesso nel contesto di violenza fisica o psicologica abituale dell'autore contro la vittima."

El Salvador

Con la [Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres](#), promulgata il 25 novembre **2010**, è stato disciplinato il reato di "femminicidio" nella Repubblica di El Salvador.

L'art. 45 della citata legge prevede tale fattispecie di reato e stabilisce che:

"Chi causa la morte di una donna, manifestando motivi di odio o spregio per la sua condizione di donna, sarà sanzionato con una pena detentiva da venti a trentacinque anni.

Si considera che esiste odio o spregio per la condizione di donna quando sussista una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- a) che la morte sia stata preceduta da violenze commesse dall'autore nei confronti della donna, indipendentemente dal fatto che sia stata denunciata o meno dalla vittima;
- b) che l'autore abbia approfittato di qualsiasi condizione di rischio o vulnerabilità fisica o psichica in cui si trovava la donna vittima;
- c) che l'autore abbia approfittato della superiorità generata dalle relazioni diseguali di potere basate sul genere;
- d) che prima della morte della donna l'autore abbia commesso contro di essa una qualsiasi condotta qualificata come reato contro la libertà sessuale;
- e) che la morte sia stata preceduta da mutilazione."

L'art. 46 della legge definisce, inoltre, il reato di "**femminicidio aggravato**", prevedendo in alcune circostanze un aumento della pena alla reclusione da trenta a cinquanta anni; mentre l'art. 48 prevede la fattispecie del "**suicidio femminicida da induzione o con assistenza**". La persona che induce una donna al "suicidio femminicida", o le presta assistenza, può essere sanzionata con una pena detentiva da cinque a sette anni.

Si segnala, inoltre, che con un [decreto del 2023](#) è stata prevista l'**imprescrittibilità dell'azione penale relativa ai reati di femminicidio e femminicidio aggravato**.

Perù

Con la [*Ley que modifica el articulo 107 del Código Penal, incorporando el feminicidio*](#) (Ley n. 29819), promulgata il 26 dicembre **2011** era stato introdotto nell'ordinamento peruviano il reato di "**femminicidio**", con una modifica all'art. 107 del Codice penale, relativo al reato di "parricidio". In particolare, nell'ultimo comma dell'articolo era stata inserita la previsione secondo cui "se la vittima del delitto descritto è o è stata la coniuge o la convivente dell'autore, o è stata legata ad esso da una relazione analoga, il reato prenderà il nome di femminicidio".

Successivamente, con la [*Ley n.30068 del 2013*](#) è stato introdotto un apposito **articolo 108-A** all'interno del **codice penale peruviano**, dedicato

esclusivamente al reato di femminicidio. Nello specifico, tale disposizione punisce con la pena detentiva non inferiore a quindici anni: "**chiunque uccida una donna a causa della sua condizione di donna (condición de tal)**", in uno dei seguenti contesti:

- violenza familiare;
- coazione, molestia o *stalking* sessuale;
- abuso di potere, di fiducia o di qualsiasi altra posizione o relazione che conferisca autorità all'autore;
- qualsiasi forma di discriminazione nei confronti della donna, indipendentemente dal fatto che esista o sia esistita una relazione coniugale o di convivenza con l'agente.

Inoltre, la disposizione prevede un **aggravamento del trattamento sanzionatorio** (pena detentiva non inferiore a venticinque anni), se la vittima: era minorenne; in stato di gravidanza; si trovava sotto la cura o la responsabilità dell'autore del reato; era stata precedentemente vittima di violenza sessuale o atti di mutilazione; al momento del reato, soffriva di qualsiasi tipo di disabilità.

La pena è dell'**ergastolo** quando si verifichino due o più delle descritte circostanze aggravanti.

Nicaragua

Con la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641, "Codigo Penal" (Ley No. 779), promulgata il 20 febbraio 2012, è stato introdotto nell'ordinamento del Nicaragua il reato di **femminicidio** (*femicidio*). In particolare, l'articolo 9 della legge dispone che: "Commette il reato di femminicidio ed è punito con la pena detentiva non inferiore a quindici anni **l'uomo che, nell'ambito delle relazioni disuguali di potere tra uomini e donne, provoca la morte di una donna** sia in ambito pubblico che privato", in una serie di circostanze, quali:

- l'avere cercato senza successo di stabilire o ristabilire una relazione di coppia o di intimità con la vittima;
- avere avuto con la vittima, al momento della commissione del reato o precedentemente, relazioni familiari, coniugali, di convivenza, di intimità o fidanzamento, amicizia, relazioni lavorative, educative o di tutela;
- il fatto costituisce il risultato della manifestazione reiterata di violenza contro la vittima; ovvero il risultato di rituali di gruppo, di bande, usando o meno armi di qualsiasi tipo;

- il reato è commesso in spregio del corpo della vittima allo scopo di soddisfare istinti sessuali, o di compiere atti di mutilazione genitale o qualsiasi altra forma di mutilazione; ovvero per misoginia;
- quando il reato viene commesso in presenza dei figli della vittima;

La pena prevista diverge a seconda che il delitto sia stato commesso in ambito pubblico (reclusione da quindici a venti anni) o in ambito privato (reclusione da venti a venticinque anni). In entrambi i casi, nelle ipotesi di concorso di due o più delle descritte circostanze, è prevista l'applicazione della pena massima.

Va segnalato che, nel 2021, la [Ley n. 1058](#) aveva introdotto modifiche significative alla descritta normativa, al fine di limitare la definizione di femminicidio ai fatti commessi nel contesto di relazioni interpersonali di coppia, escludendo altre forme di violenza di genere che precedentemente erano considerate femminicidio. A seguito delle modifiche apportate dalla citata Ley n. 1058 del 2021, l'art. 9 della ley n. 779 prevede che:

- "Chiunque, nell'ambito di una relazione interpersonale di coppia, cagioni la morte di una donna in una delle seguenti circostanze:**
- a) Per aver tentato, senza successo, di iniziare o ristabilire una relazione affettiva o di intimità con la vittima;
 - b) Per essere legato alla vittima, al momento del fatto o in passato, da rapporti coniugali, di convivenza, di intimità o di fidanzamento;
 - c) A seguito di reiterate manifestazioni di violenza nei confronti della vittima;
 - d) Per disprezzo del corpo della vittima, al fine di soddisfare impulsi sessuali, ovvero mediante la commissione di atti di mutilazione genitale o altre forme di mutilazione, nell'ambito di una relazione di coppia;
 - e) Per motivi riconducibili alla misoginia;
 - f) Qualora il fatto sia commesso in presenza di figli o figlie, o di un minore, inteso come bambino, bambina o adolescente;

È punito con la reclusione da venti a venticinque anni.

Nel caso in cui concorrono due o più delle circostanze indicate alle lettere a), b) e c), si applica la pena massima.

Nel caso in cui ricorra una delle circostanze di cui alle lettere d), e) ed f), unitamente a una o più delle circostanze costitutive o aggravanti previste

per il delitto di omicidio, laddove applicabili, si applica la pena dell'ergastolo con possibilità di revisione.

Per "relazione interpersonale" si intende quella che nasce da un legame di coppia o di convivenza tra un uomo e una donna, comprendente relazioni affettive con il coniuge, ex coniuge, convivente, ex convivente, fidanzato o ex fidanzato.

Si segnala tuttavia che tale legge, sebbene pubblicata sulla [Gazzetta Ufficiale del Nicaragua](#), non risulta attualmente non in vigore.

Bolivia

Con la [Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia- Ley 348](#) (9 marzo 2013) è stato introdotto nell'ordinamento giuridico boliviano il reato di "femminicidio".

L'art. 84 della legge reca modifiche al Codice penale, prevedendo in particolare l'introduzione del nuovo **art. 252 bis del Codice penale**, con cui è stabilito che è punibile con la pena del carcere di trent'anni, senza diritto ad indulto, **chi uccide una donna**, in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- l'autore sia o sia stato coniuge o convivente della vittima, o sia stato legato a lei da una relazione analoga di affetto o intimità, anche senza convivenza;
- a causa del rifiuto da parte della vittima di stabilire con l'autore una relazione di coppia, innamoramento, affetto o intimità;
- perché la vittima si trovava in stato di gravidanza;
- la vittima si trovava in una situazione o relazione di subordinazione o dipendenza rispetto all'autore, oppure aveva con lui una relazione di amicizia, lavorativa o di compagnia; ovvero si trovava in una situazione di vulnerabilità;
- quando, anteriormente al fatto dell'omicidio, la donna sia stata vittima di violenza fisica, psicologica, sessuale o economica, commessa dallo stesso aggressore;
- quando il fatto sia stato preceduto da un reato contro la libertà individuale o la libertà sessuale;
- quando la morte sia connessa al reato di tratta o traffico di persone;
- quando la morte sia il risultato di rituali di gruppo o pratiche culturali.

